



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I QUADERNI

IN COLLABORAZIONE CON:

numero

89



A cura di:

Marco Barassi, Guido Beltrame, Bruno Garbellini, Sandro La Ciacera

**LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DALL'INCASSO
DELLE RENDITE LPP SVIZZERE (C.D. SECONDO PILASTRO):
ASPETTI NORMATIVI, INTERPRETAZIONI E CRITICITÀ.**

APPROFONDIMENTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

GRUPPO DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON CODIS LOMBARDIA



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I QUADERNI

IN COLLABORAZIONE CON:



numero

89

A cura di:

Marco Barassi, Guido Beltrame, Bruno Garbellini, Sandro La Ciacera

**LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DALL'INCASSO
DELLE RENDITE LPP SVIZZERE (C.D. SECONDO PILASTRO):
ASPETTI NORMATIVI, INTERPRETAZIONI E CRITICITÀ.**

APPROFONDIMENTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

GRUPPO DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON CODIS LOMBARDIA

DIRETTORE RESPONSABILE: Patrizia **Riva**

SEGRETERIA: Elena **Cattaneo**, Via Pattari 6 • 20122 Milano, tel: 02 77731121 • segreteriaipresidenza@odcec.mi.it

SOMMARIO

1	BREVE ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE SVIZZERO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL C.D. SECONDO PILASTRO (LPP) - LEGGE FEDERALE SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITÀ	6
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA TASSAZIONE IN ITALIA DEI REDDITI DERIVANTI DALL'INCASSO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SVIZZERE ALLA LUCE DEL MODELLO OCSE E DELLA CONVENZIONE ITALIA SVIZZERA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI	13
3	DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERPRETAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA RELATIVAMENTE ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE LPP	18
4	CRITICITÀ E CONTRASTI RISCONTRATI NEI DOCUMENTI DI PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	37
5	POSSIBILI VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E POSSIBILI VIOLAZIONI SOTTO IL PROFILO COSTITUZIONALE	50
	5.1 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E TASSAZIONE DEL SECONDO PILASTRO	50
	5.2 PROFILI DI INCONSTITUZIONALITÀ	59
	5.3 PRIME CONCLUSIONI SU POSSIBILI VIOLAZIONI DEI PRINCIPI UNIONALI E COSTITUZIONALI	61
6	SINTESI E PROFILI PROCESSUALI	62

1 BREVE ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE SVIZZERO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL C.D. SECONDO PILASTRO (LPP) - LEGGE FEDERALE SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITÀ

In questo primo capitolo si evidenziano gli aspetti essenziali del sistema previdenziale svizzero, basato sui c.d. tre pilastri, che saranno oggetto di trattazione nei capitoli successivi con specifica attenzione al secondo pilastro (LPP).

È opportuno rilevare, in via preliminare, che l'analisi dei documenti normativi svizzeri deve essere fatta tenendo in considerazione il significato attribuito ai termini in lingua italiana dalla prassi e consuetudine elvetica, poiché un'interpretazione "letterale" secondo canoni italiani porta, in alcuni casi, a non comprendere correttamente il dettato normativo elvetico^[1].

Nei suoi documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate, nel trattare la tassazione dei redditi derivanti dalla percezione di somme riconducibili al c.d. secondo pilastro si è limitata ad una descrizione generale, necessariamente astratta del sistema previdenziale elvetico, senza mai trattare approfonditamente alcuni aspetti che, invece, si ritengono fondamentali per la corretta comprensione e, quindi, inquadramento della tipologia di reddito.

La Legge federale sulla Previdenza Professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (d'ora in poi *LPP* o c.d. *secondo pilastro*) è entrata in vigore il primo gennaio 1985 (quindi successivamente alla firma della "*Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio*" (d'ora in poi *Convenzione*) che è entrata in vigore il 27 marzo 1979 ma, come vedremo nel prosieguo della presente trattazione, questa differenza temporale non può essere causa di disconoscimento dell'applicazione della suddetta Convenzione.

Gli articoli 1 e 2 della LPP ben inquadrano la disposizione normativa e il suo scopo.

¹ Ci si riferisce al fatto che in una stessa lingua è possibile trovare molteplici linguaggi giuridici quando una sola lingua è utilizzata per le necessità di più sistemi di diritto; analogo problema di pone per il tedesco, utilizzato dal diritto svizzero, tedesco e austriaco dove termini identici possono non avere il medesimo significato. Sul tema R. SACCO, *Traduzione e diritto*, in *ArS Interpretandi*, 5/2000, p. 126.

Nello specifico, l'articolo 1 recita:

Art. 1 Scopo

1. La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
2. Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
3. Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.

Dalla semplice lettura del primo articolo emergono due aspetti fondamentali:

- a. la LPP riguarda misure "prese su base collettiva" quindi che riguardano tutti i lavoratori (eccezioni specifiche vengono indicate successivamente);
- a. la LPP opera "assieme all'AVS (c.d. primo pilastro)" in un sistema coordinato che regola il sistema previdenziale elvetico.

Nessuna incertezza normativa o libertà per gli individui di aderire o meno all'obbligo contributivo; la LPP è un tassello obbligatorio, fondamentale, integrante, e determinante del sistema previdenziale nel suo complesso.

L'articolo 2, ribadendo l'obbligatorietà dell'adesione, ne disciplina i limiti di età e di reddito. Si deve porre attenzione alla prima parola del titolo dell'articolo 2 "Assicurazione" (Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati). Mentre il primo pilastro (AVS) è versato e gestito a livello cantonale (sulla base di disposizioni federali), la LPP è gestita da assicurazioni private (o dall'istituto collettore di cui si dirà più oltre) individuate negli articoli successivi della Legge. Il fatto che i versamenti vengano fatti a un ente privato, però, non deve indurre nell'errore di ritenere tali versamenti, equiparabili a un versamento verso un fondo previdenziale "facoltativo" o "libero". Versamenti integrativi rispetto agli obblighi previdenziali, sono presenti sia

nel sistema italiano (previdenza complementare), che nel sistema elvetico (terzo pilastro). Il fatto, poi, che i versamenti alle assicurazioni obbligatorie siano effettuati verso istituti assicurativi, comporta una serie di aspetti operativi non di secondo piano che verranno evidenziati nel prosieguo. Tornando all'articolo 2 esso recita:

“Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

- 1. I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21.510 franchi [valore alla data di redazione del presente documento] (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.*
- 2. ...*
- 3. ...*
- 4. Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.”*

Altri articoli, sufficientemente esplicativi, sui quali si vuole porre l'attenzione del lettore sono:

Art. 5 Disposizioni comuni

- 1. La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).*
- 2. Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla Legge del 17 dicembre 1993¹⁰ sul libero passaggio (LFLP).*

Anche questo articolo ribadisce che la LPP si applica solo a coloro che già sottostanno alla normativa AVS (anche in questo caso viene usato il termine “persone assicurate”, in Italia non si dice che le persone sono “assicurate all'INPS” motivo per cui, il lettore, deve sforzarsi di dare il giusto senso alla terminologia utilizzata).

Successivamente la Legge disciplina i diversi aspetti a seconda che si sia in presenza di lavoratori dipendenti o lavoratori indipendenti (autonomi). Al di là di alcuni dettagli legati alle due diverse categorie di lavoratori, per semplicità e sinteticità di esposizione, si riportano ulteriori articoli che si reputano importanti per la corretta comprensione del tema riguardanti i lavoratori dipendenti ma, come detto, articoli del tutto analoghi possono essere ritrovati anche nel titolo secondo che disciplina la categoria degli indipendenti.

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria

1. *L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.*
2. *Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:*
 - a. *è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);*
 - b. *è sciolto il rapporto di lavoro;*
 - c. *non è più raggiunto il salario minimo;*
 - d.
3.

Un ultimo aspetto che si vuole analizzare riguarda un ente chiamato "Istituto collettore". L'articolo 60 della LPP disciplina l'Istituto collettore:

Art. 60 - Compiti

1. *L'istituto collettore è un istituto di previdenza.*
2. *Esso è obbligato:*
 - a. *ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;*
 - b. *ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;*
 - c.;
 - d.;
 - e.;
 - f.

2 bis ...

3. ...

4. ...

5. *L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.*

6.

L'istituto collettore, quindi, funge da “gestore” dei fondi del secondo pilastro quando i datori di lavoro non ottemperano all'obbligo di affiliarsi/aderire a un istituto di previdenza (assicurazione privata) o in altre circostanze. La sua istituzione, rimarca, se mai ancora fosse necessario, l'obbligatorietà di adempiere agli obblighi contributivi previsti dalla LPP.

Il comma 5 dell'articolo 60 demanda all'istituto collettore la gestione dei “conti di libero passaggio” disciplinati dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Si è detto che nella maggioranza dei casi, i contributi LPP sono versati a istituti assicurativi. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, il lavoratore non deve necessariamente mantenere i propri fondi presso la medesima assicurazione. Qualora cambi datore di lavoro, il lavoratore trasferirà i contributi versati presso l'istituto assicurativo del nuovo datore di lavoro ma si può verificare anche il caso in cui il lavoratore (situazione molto comune nelle zone di frontiera), rientri a lavorare in Italia e, pertanto, non sia più soggetto alle disposizioni normative svizzere.

Salvo casi particolarissimi (e puntualmente individuati dalla Legge), i contributi versati non possono essere richiesti (sotto forma di pensione) se non al raggiungimento dell'età pensionabile o, al limite, cinque anni prima attraverso il prepensionamento. Si pone, quindi, il problema di dove depositare/accantonare le somme maturate e non riscuotibili sino all'età pensionabile non volendole lasciare presso enti privati (assicurazioni/banche) che, per il solo motivo di “conservare” tali importi, chiedono il pagamento di spese annuali. In queste situazioni si trasferiscono i fondi su “conti di libero passaggio” (gestiti dall'Istituto Collettore di cui all'art 60 citato) che sono, generalmente, esenti da spese per il lavoratore con l'ulteriore vantaggio di aver individuato l'ente deputato a conservarli senza correre il rischio che, fusioni o acquisizioni frequenti nel

mondo imprenditoriale, rendano difficile a distanza di anni l'individuazione del soggetto detentore delle somme da richiedere al momento del pensionamento.

Per espressa previsione normativa, le somme detenute presso l'Istituto Collettore e depositate nei conti di libero passaggio, al raggiungimento dell'età pensionabile (o del prepensionamento) devono essere rimosse in unica soluzione, non potendo essere versati con cadenza mensile. Infatti, è espressamente previsto che: *“Gli averi dei conti di libero passaggio non possono essere versati sotto forma di rendita”*, dove il termine rendita non deve essere letto in termini di rendita finanziaria (come vedremo erroneamente fatto da una sentenza di CTP) ma, come riporta anche la Treccani, come un'entrata continuativa senza costo contemporaneo *“(rendita s.f. [der. di rendere, come forma participiale coniata per analogia con vendita]. – 1. a. Entrata continuativa senza costo, o almeno senza costo contemporaneo, e in particolare reddito di capitale, frutto di risparmio in qualsiasi modo investito)”*. Quindi la rendita intesa come frutto di un reddito di capitale, è una particolarità ma non l'unica corretta interpretazione del termine. Ancora una volta, il lettore, deve ricordarsi di interpretare il termine nel contesto della lingua italiana utilizzata nel diritto svizzero e, soprattutto, analizzare la sostanza della prestazione ricevuta e maturata.

Dall'analisi appena svolta è di tutta evidenza che, i versamenti che il datore di lavoro effettua in base alla LPP (anche di contributi trattenuti al dipendente), devono essere equiparati, a tutti gli effetti, a un trattamento pensionistico secondo la legislazione italiana la cui riscossione, da parte del soggetto pensionato, avviene con modalità diverse a seconda delle seguenti fattispecie:

- se il soggetto ha raggiunto l'età pensionabile è libero di scegliere se avere dei pagamenti mensili o ritirare tutto il capitale in un'unica soluzione;
- se il soggetto ha necessità specifiche (acquisto/ristrutturazione abitazione principale oppure decide di avviare una propria attività indipendente) può richiedere il pagamento in unica soluzione anticipatamente rispetto all'età della pensione ma, per normativa interna svizzera, volta a monitorare il corretto utilizzo dei fondi richiesti anticipatamente, l'accredito avviene tramite un istituto di credito svizzero;

- se il soggetto ha lasciato la Svizzera e ha terminato la propria vita lavorativa dipendente in un Paese diverso, l'accredito della rendita LPP avviene in un'unica soluzione e, in alcuni casi, obbligatoriamente su di un conto corrente presso un istituto di credito elvetico.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA TASSAZIONE IN ITALIA DEI REDDITI DERIVANTI DALL'INCASSO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SVIZZERE ALLA LUCE DEL MODELLO OCSE E DELLA CONVENZIONE ITALIA SVIZZERA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

È ben noto a tutti gli addetti ai lavori che, secondo l'ordinamento italiano, le pensioni sono equiparate al reddito da lavoro dipendente ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del T.U.I.R.:

1. *Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:*
 - a. *le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;*
 - b. *le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile.*

Le somme riconducibili al secondo pilastro possono essere erogate in Svizzera a favore di soggetti residenti in Italia (in alcuni casi obbligatoriamente per espressa previsione normativa svizzera). Si deve perciò verificare quale sia il trattamento fiscale previsto per queste somme dalla convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra Italia e Svizzera. Per una corretta disamina, si ritiene comunque utile partire dall'analisi dell'articolo 18 del modello OCSE e dalla lettura del relativo commentario.

Sin dalla sua prima versione (1977) l'articolo 18 del modello OCSE così recita:

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

La traduzione proposta recita: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.” [n.d.A. viene riportato: *OECD is not responsible for the quality of the Italian translation and its coherence with the original text*].

È doveroso ricordare che, al momento della pubblicazione del Modello nel 1977, la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni risultava, così come

indicato nel documento OCSE stesso: “*new convention signed but not yet in force as at 1st January 1977*”. L'accordo, infatti era stato firmato a Roma il 9.3.1976 ma venne ratificato dall'Italia solo con la L. 943 del 23.12.1978 (l'Assemblea Federale svizzera approvò il testo il 24.10.1978).

L'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera risulta essere del tutto in linea con l'articolo 18 del Modello OCSE.

Si ritiene necessario, a questo punto, riportare una sintesi del commentario all'articolo 18 utilizzando il testo della versione in lingua inglese del 2017 posto che, come il testo dell'articolo, anche quello del Commentario è rimasto immutato negli anni.

- 1. The types of payment that are covered by the Article include not only pensions directly paid to former employees but also to other beneficiaries (e.g. surviving spouses, companions or children of the employees) and other similar payments, such as annuities, paid in respect of past employment. The Article also applies to pensions in respect of services rendered to a State or a political subdivision or local authority thereof which are not covered by the provisions of paragraph 2 of Article 19. The Article only applies, however, to payments that are in consideration of past employment; it would therefore not apply, for example, to an annuity acquired directly by the annuitant from capital that has not been funded from an employment pension scheme. The Article applies regardless of the tax treatment of the scheme under which the relevant payments are made; thus, a payment made under a pension plan that is not eligible for tax relief could nevertheless constitute a “pension or other similar remuneration” (the tax mismatch that could arise in such a situation is discussed below).*
- 2. Various payments may be made to an employee following cessation of employment. Whether or not such payments fall under the Article will be determined by the nature of the payments, having regard to the facts and circumstances in which they are made, as explained in the following two paragraphs.*
- 3. While the word “pension”, under the ordinary meaning of the word, covers only periodic payments, the words “other similar remuneration” are broad enough to*

cover non-periodic payments. For instance, a lump-sum payment in lieu of periodic pension payments that is made on or after cessation of employment may fall within the Article.

- 4. Whether a particular payment is to be considered as other remuneration similar to a pension or as final remuneration for work performed falling under Article 15 is a question of fact. For example, if it is shown that the consideration for the payment is the commutation of the pension or the compensation for a reduced pension then the payment may be characterised as “other similar remuneration” falling under the Article. This would be the case where a person was entitled to elect upon retirement between the payment of a pension or a lump-sum computed either by reference to the total amount of the contributions or to the amount of pension to which that person would otherwise be entitled under the rules in force for the pension scheme. The source of the payment is an important factor; payments made from a pension scheme would normally be covered by the Article. Other factors which could assist in determining whether a payment or series of payments fall under the Article include: whether a payment is made on or after the cessation of the employment giving rise to the payment, whether the recipient continues working, whether the recipient has reached the normal age of retirement with respect to that particular type of employment, the status of other recipients who qualify for the same type of lump-sum payment and whether the recipient is simultaneously eligible for other pension benefits. Reimbursement of pension contributions (e.g. after temporary employment) does not constitute “other similar remuneration” under Article 18. Where cases of difficulty arise in the taxation of such payments, the Contracting States should solve the matter by recourse to the provisions of Article 25.*

Senza aver minimamente la pretesa di offrire una perfetta traduzione, i quattro commi rientranti sotto il più ampio paragrafo che illustra lo scopo dell'articolo possono, per comodità espositiva, essere così riportati:

2. I tipi di pagamento coperti dall'articolo includono non solo le pensioni pagate direttamente agli ex dipendenti, ma anche ad altri beneficiari (ad esempio coniugi superstiti, compagni o figli dei dipendenti) e altri pagamenti simili, come

le rendite, pagati in relazione ad un impiego passato. L'articolo si applica anche alle pensioni per servizi resi a uno Stato o a una sua suddivisione politica o a un ente locale che non sono coperti dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19. L'articolo si applica, tuttavia, solo ai pagamenti che sono effettuati in considerazione di un'occupazione passata; non si applicherebbe quindi, ad esempio, ad una rendita acquisita direttamente dal beneficiario della rendita da un capitale che non è stato finanziato da un regime pensionistico occupazionale. L'articolo si applica indipendentemente dal trattamento fiscale del regime in base al quale vengono effettuati i pagamenti in questione; quindi, un pagamento effettuato nell'ambito di un piano pensionistico che non è ammissibile per lo sgravio fiscale potrebbe comunque costituire una "pensione o altra remunerazione simile" (il disallineamento fiscale che potrebbe sorgere in una tale situazione è trattato di seguito).

3. Diversi pagamenti possono essere effettuati a un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il fatto che tali pagamenti rientrino o meno nell'articolo sarà determinato dalla natura dei pagamenti, tenendo conto dei fatti e delle circostanze in cui vengono effettuati, come spiegato nei due paragrafi seguenti.
4. Mentre la parola "pensione", secondo il significato ordinario della parola, copre solo i pagamenti periodici, le parole "altra remunerazione simile" sono abbastanza ampie da coprire pagamenti non periodici. Per esempio, un pagamento forfettario al posto dei pagamenti periodici della pensione, effettuato al momento della cessazione del rapporto di lavoro o successivamente, può rientrare nell'articolo.
5. Se un particolare pagamento debba essere considerato come altra remunerazione simile ad una pensione o come remunerazione finale per il lavoro svolto che rientra nell'articolo 15 è una questione di fatto. Ad esempio, se è dimostrato che il corrispettivo del pagamento è la commutazione della pensione o la compensazione per una pensione ridotta, allora il pagamento può essere caratterizzato come "altra remunerazione simile" e rientrare nell'articolo. Questo sarebbe il caso in cui una persona avesse il diritto di scegliere, al momento del pensionamento, tra il pagamento di una pensione o di una somma forfettaria

calcolata con riferimento all'importo totale dei contributi o all'importo della pensione a cui la persona avrebbe altrimenti diritto in base alle norme in vigore per il regime pensionistico. La fonte del pagamento è un fattore importante; i pagamenti effettuati da un regime pensionistico sarebbero normalmente coperti dall'articolo. Altri fattori che potrebbero aiutare a determinare se un pagamento o una serie di pagamenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo sono: se un pagamento è effettuato al momento della cessazione del lavoro che dà origine al pagamento o successivamente, se il beneficiario continua a lavorare, se il beneficiario ha raggiunto l'età normale di pensionamento rispetto a quel particolare tipo di lavoro, lo status di altri beneficiari che si qualificano per lo stesso tipo di pagamento in capitale e se il beneficiario è contemporaneamente ammissibile per altre prestazioni pensionistiche. Il rimborso dei contributi pensionistici (ad esempio dopo un'occupazione temporanea) non costituisce "altra remunerazione analoga" ai sensi dell'articolo 18. In caso di difficoltà nella tassazione di tali pagamenti, gli Stati contraenti dovrebbero risolvere la questione ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 25.

La lettura sia dell'articolo 18 del modello OCSE che della Convenzione nonché dei paragrafi del commentario, chiariscono che la LPP costituisce reddito da pensione, a nulla rilevando la modalità di incasso in una o più rate. Il reddito da pensione è tassabile solo nello Stato di residenza del percettore (è vero solo per l'articolo 18, mentre il 19 prevede la tassazione nello Stato di erogazione in quanto riferito a pensioni "pubbliche").

3 DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERPRETAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA RELATIVAMENTE ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE LPP

Per comprendere appieno la portata del problema è necessario fare un salto indietro di 30 anni e tornare al 30 dicembre 1991 quando, con la Legge finanziaria per il 1992 (L. 413/91), sotto la voce “*Disposizioni per ampliare le basi imponibili*” venne stabilito, al titolo VIII articolo 76, che: “*Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 386 non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia...*” (sottolineature aggiunte). Si evidenziano i due passaggi fondamentali della norma: il primo, limita il campo di applicazione alle (sole) rendite corrisposte in Italia; il secondo, individua, negli istituti italiani, i soggetti obbligati a trattenere l'imposta del 5%.

La norma sollevava numerosi dubbi. Essa si incastonava in un quadro legislativo generale per il quale le persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, devono calcolare e liquidare l'imposta sul reddito in Italia, sui redditi ovunque realizzati e tali redditi, ove non soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute alla fonte, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (art. 3 del D.P.R. 917/1986). In siffatta cornice legislativa non era chiaro quale fosse l'inquadramento complessivo che il legislatore voleva riservare alle rendite AVS. Da un lato egli ha espressamente sottratto al concorso alla formazione del reddito complessivo le sole rendite corrisposte in Italia quando percepite per il tramite di sostituti d'imposta italiani, le quali (rendite), per effetto dell'intervento legislativo, avrebbero dovuto essere soggette ad un'imposta sostitutiva del 5%; dall'altro lato nulla veniva disciplinato circa la tassazione delle medesime rendite nel caso di una differente modalità di riscossione. Il dettato normativo, con il suo silenzio circa la tassazione delle rendite non riscosse in Italia per il tramite di intermediari italiani era palesemente iniquo poiché faceva dipendere l'ammontare dell'imposta dalle modalità di corresponsione del reddito. Infatti, nel caso di rendite corrisposte

attraverso sostituti d'imposta italiani, le stesse sarebbero state soggette ad imposta sostitutiva del 5% mentre, se corrisposte senza il loro intervento, avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo con una tassazione non inferiore al 10% (primo scaglione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dal 1992).

Non più chiara del legislatore fu l'interpretazione della norma prospettata dall'allora Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII - il quale, con la Circolare 8 giugno 1993 n. 6 (prot. n. 12/108), affermò che: *“Con l'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 è stato profondamente innovato il trattamento fiscale delle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), ...”* (sottolineatura aggiunta), lasciando quasi propendere – alla luce della “profonda innovazione” (parafrasando la Circolare) – per l'interpretazione per cui l'oggetto della trattenuta del 5% riguardava esclusivamente le rendite corrisposte in Italia.

Poche righe dopo, tuttavia, lo stesso Ministero precisava che *“La nuova disciplina introdotta con l'art. 76 della L. n. 413/1991 non poteva ignorare l'esistenza del citato Accordo del 1974 [n.d.A.: si tratta dell'accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri] ed il richiamo ad esso ha la sola funzione di chiarire l'inclusione specifica delle pensioni percepite dai frontalieri nella più vasta area delle pensioni di fonte svizzera. E proprio per dare risalto a questa circostanza si è reso, cioè, necessario operare uno specifico richiamo, nell'art. 76 della L. n. 413/1991, all'Accordo del 1974, atteso che il riferimento all'Accordo di che trattasi doveva più propriamente essere inserito nella prima parte dell'articolo dopo le parole «anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera» invece che nella seconda parte del citato art. 76. [...] Resta inteso che, in forza dell'art. 25, paragrafo 1 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943, il regime fiscale sopra descritto va applicato anche ai percettori di rendite AVS, di nazionalità svizzera, residenti in Italia.”* (sottolineature aggiunte).

Al di là dell'atteggiamento del Ministero che nel tentativo di decodificare la norma così come scritta dal legislatore tende a delimitarne i confini stessi attribuendole funzioni chiarificatrici non rinvenibili, la precisazione da ultimo enunciata aggiungeva ulteriore incertezza, adombrando dubbi su quali dovessero essere i soggetti destinatari

dell'intervento legislativo. Infatti, in un primo passaggio, la Circolare sottolinea come il dettato normativo voglia porre il focus sui lavoratori frontalieri salvo poi, proprio in conclusione, e senza fornire maggiori elementi al ragionamento, includere anche i cittadini svizzeri residenti in Italia.

Dal 1993 al 2015, se si escludono gli interventi interpretativi di seguito riportati, nessun ulteriore documento interpretativo è stato prodotto dall'amministrazione finanziaria: la Circolare prot. n. 2004/66566 del 22/12/2004 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia () aveva precisato che l'imposta sostitutiva del 5% era dovuta esclusivamente sugli interessi maturati dalle rendite pensionistiche svizzere, escludendo l'applicazione della stessa sull'intero capitale risparmiato; l'Interpello n. 954-56/2007 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, aveva ritenuto questo tipo di rendita del tutto assimilabile al reddito di lavoro subordinato e, come tale, imponibile in Italia.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del giorno 11 agosto 2015 n. 30/E, emanata in occasione della *Voluntary Disclosure*, l'Agenzia ha riaffrontato il tema, dedicando ad esso una specifica sezione (redatta sul formato domanda-risposta) intitolata "*Trattamento fiscale applicabile alle rendite di tipo AVS*". Più precisamente, nella risposta viene affermato che: "...ogniquale l'accredito dell'AVS svizzera non venga canalizzato in Italia, come nei casi prospettati nel quesito, si possono porre dubbi in merito al trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate. In tal caso, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla Legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata Legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l'ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l'accredito all'estero possa autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le rendite ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

Tuttavia, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile debba essere comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in

quanto l'assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

Per l'indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all'anno d'imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale "I" ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l'aliquota del 5 per cento e l'imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242." (sottolineature aggiunte).

A complicare ulteriormente il quadro è intervenuto il legislatore con il Decreto Legge n. 153 del 30 settembre 2015 emanato (all'ultimo giorno possibile) per disciplinare il rinvio della procedura di *Voluntary Disclosure* dal 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2015. In tale Decreto, avente l'esclusivo fine del rinvio della scadenza, è stata inserita, all'articolo 2, la lettera b) che, dopo l'incipit "Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186" recita: "b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento."

L'ultimo intervento legislativo – presumibilmente sollecitato dalla presa di posizione dell'Agenzia – è giuridicamente censurabile sotto numerosi profili.

In primo luogo, esso trova collocazione in un provvedimento normativo (Il Decreto Legge 30 settembre 2015) totalmente ad esso slegato, peraltro cambiando le regole del gioco della procedura di *Voluntary Disclosure*, quasi allo scadere della procedura medesima. Tutto ciò con buona pace dei principi codificati nello Statuto dei diritti del contribuente che imporrebbero al legislatore ordine e chiarezza nella produzione legislativa, nonché il rispetto della buona fede e del principio dell'affidamento. Tali principi appaiono ulteriormente calpestati, ove solo si consideri che, per espressa previsione, l'intervento legislativo vale anche per il passato.

Peraltro, l'intervento legislativo adombra nuove incertezze perché, mentre la Circolare dell'Agenzia faceva espresso riferimento alle rendite AVS, il Decreto pone il focus sulle rendite LPP a dimostrazione, quantomeno, di una mancanza di sistematicità e,

quindi, chiarezza, sul tema da parte del Legislatore italiano. Alla confusione generale contribuisce anche la giurisprudenza: in questo contesto è giusto ricordare la Sentenza n. 2746 del 22 giugno 2015 (Udienza 5 giugno 2015) della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sez. L - Pres. Carlo Pizzo - Rel. Guido Chiametti), con la quale è stato stabilito che i risparmi di lavoro detenuti su di un conto corrente svizzero da parte di un lavoratore frontaliero, non devono essere oggetto di monitoraggio fiscale ai sensi del Dl 167/1990 in quanto non si tratta di attività illecitamente detenute all'estero e non si riferiscono a investimenti di natura finanziaria.

Da ultimo, è discutibile (e forse non priva di profili di incostituzionalità; il tema verrà ripreso nel prossimo capitolo) anche la scelta del legislatore di rimettere l'ammontare dell'imposta da pagare alla modalità di incasso del reddito.

La disposizione: *"...in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento"* sembrerebbe lasciare la scelta al contribuente di decidere la modalità di tassazione (su istanza del contribuente). Quindi la modalità di tassazione di una data fattispecie reddituale (la cui classificazione è tassativamente stabilita dall'art. 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, T.U.I.R.) sembrerebbe rimessa alla libera facoltà del contribuente che, come detto, in alcuni casi non ha potere di determinare la modalità di erogazione, creando di conseguenza differenti modalità di tassazione in seno alla medesima classe reddituale (tassazione sostitutiva al 5% su opzione o tassazione progressiva con partecipazione al reddito complessivo).

Prese di posizioni successive, da parte dell'Agenzia delle Entrate, vengono con la risposta all'Interpello n. 904-255/2019 da parte della Direzione Regionale della Lombardia e la risposta all'Interpello n. 286 da parte della Divisione Contribuenti della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali.

Con il primo interpello un contribuente, iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri (AIRE) per tredici anni, al momento di tornare in Italia terminato il suo periodo lavorativo in Svizzera, decide di richiedere l'accredito in unica soluzione della sua LPP (cd. "secondo pilastro"), accredito che avviene su un conto corrente svizzero. Il chiarimento che il contribuente richiede si articola su due punti:

- a. avendo riscosso l'intera rendita in unica soluzione (optando per quella modalità di pagamento in luogo della corresponsione mensile) ed essendo stata la stessa accreditata su di un conto corrente svizzero, con quale modalità dev'essere tassata la rendita, anche in considerazione del fatto che è già stata assoggettata in Svizzera all'imposta alla fonte?
- b. gli interessi maturati sul conto corrente presso la banca elvetica devono essere indicati nel quadro RW (cd. "monitoraggio fiscale") della dichiarazione italiana e assoggettati all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFA)?

Con risposta ad Interpello n. 904-255/2019 del 20 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia ricorda come la normativa tributaria italiana stabilisca che costituiscono redditi di lavoro dipendente *"le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati"* (art. 49, comma 2, lett. a), T.U.I.R.) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (LPP), vengono qualificate come pensioni. Infatti, le stesse, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale o in forma di rendita).

Inquadrata correttamente la natura del reddito percepito occorre fare un secondo passo per "coordinare" la normativa italiana con la Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA). Pertanto, ad eccezione di alcune pensioni erogate dagli Enti analiticamente indicati nell'art. 19 CDI CH-ITA, alle somme corrisposte in Italia da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione l'art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991 (richiamato in precedenza) che ha, in pratica, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale "secondo pilastro" al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite AVS.

Tale trattamento prevede che, se le somme sono riscosse tramite un intermediario finanziario italiano, le stesse sono assoggettate a una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 5%, senza doverle riportare nella dichiarazione dei redditi italiana.

Qualora, invece, l'accredito della rendita non venga canalizzato in Italia, continua la

Direzione Regionale, sarà onere del contribuente dichiarare la rendita nella sua dichiarazione fiscale nella Sez. V del quadro RM, riportando la causale “I” e applicando la ritenuta del 5%, in quanto una diversa modalità di tassazione genererebbe “una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita...” e ancora “l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva” (sottolineatura aggiunta).

Resta ferma la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario di tassazione avendo però, a questo punto (e solo in questa ipotesi) il diritto a fruire del credito d’imposta sul reddito estero per quanto trattenuto dalle autorità fiscali dell’altro Stato. La risposta all’interpello si conclude segnalando la necessità di dichiarare gli interessi maturati sulle somme depositate all’estero (al lordo dell’eventuale ritenuta subita in Svizzera), quali redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. a T.U.I.R., nella Sez. V del quadro RM del Modello Unico applicando la medesima ritenuta alla quale sono assoggettati oggi gli interessi attivi in Italia.

Il secondo documento di prassi (risposta all’Interpello n. 286 del 19 luglio 2019), valuta la posizione di un contribuente, residente in Svizzera che decide di trasferirsi in Italia e, ferma restando l’ormai acclarata disposizione convenzionale secondo la quale le pensioni debbano essere (in caso di trasferimento da uno Stato a all’altro) erogate al lordo da parte dell’ente di partenza e tassate nel nuovo Stato di residenza, si domanda se, anche in questo caso, trovi applicazione il già citato art. 55-*quinquies* D.L. n. 50/2017 che ha introdotto il comma 1-*bis* all’art. 76 L. n. 413/1991.

Il dubbio del contribuente deriva dal fatto che l’art. 55-*quinquies* è stato inserito, in sede di conversione, sotto la rubrica “*Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri*” e, pertanto, si domanda se la tassazione indicata nel predetto art. 76 comma 1-*bis* trovi applicazione solo nei confronti dei lavoratori transfrontalieri e non anche di coloro che non erano frontalieri e si trovano nell’esigenza di dover sottoporre a tassazione in Italia l’erogazione, sotto forma di capitale, del “secondo pilastro” svizzero (LPP).

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate, fatta la premessa che non può essere ogget-

to di interpello un quesito in merito all'effettiva residenza fiscale di un contribuente ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000 (commentato nella Circolare n. 9 del 1 aprile 2016), prosegue evidenziando che le disposizioni dell'art. 76, comma 1-*bis*, L. n. 413/1991 si riferiscono genericamente alle somme corrisposte in Italia da enti previdenziali svizzeri (LPP), senza alcuna delimitazione riguardo ai soggetti percettori, a nulla rilevando la loro posizione di "frontaliere" o "non frontaliere" avuta negli anni di lavoro svolti nella confederazione.

L'osservazione che la rubrica "*Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri*" (art. 55- *quinquies* D.L. n. 50/2017) non è poi stata trasfusa, in sede di modifica, nell'art. 76, comma 1-*bis* non può essere motivo di diversa interpretazione anche perché *rubrica legis non est lex*, nei casi in cui si evinca un contrasto logico con il contenuto della norma.

Pertanto la disposizione in argomento è applicabile a tutti i soggetti che percepiscono somme, corrisposte in Italia da parte della previdenza professionale (LPP) indipendentemente dalla figura del lavoratore che le percepisce.

Quando sembrava che si fossero individuati tutti gli elementi necessari ai fini della corretta tassazione delle rendite LPP percepite da soggetti residenti in Italia, è arrivata la Risoluzione 3/E del 27 gennaio 2020 emessa dalla Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali.

Trattandosi della risoluzione che si intende commentare maggiormente, in quanto ad avviso di chi scrive si tratta della presa di posizione maggiormente lacunosa sotto il piano giuridico, se ne riporteranno ampi stralci che verranno poi commentati nel capitolo successivo. Nella citata risoluzione l'Agenzia delle Entrate, prende le mosse dall'interpello presentato da un cittadino italiano che ha prestato la propria attività lavorativa in Svizzera (invero per un breve periodo) dove sono stati versati i contributi AVS e LPP; Il montante contributivo è stato poi trasferito su di un conto di "libero passaggio 2° pilastro".

Ricorrendo i presupposti per richiedere il riscatto del capitale previdenziale già accumulato (al netto della parte che sarà disponibile solo al compimento del 60° anno di età – così riporta la risoluzione), l'istante chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale applicabile alla somma percepita una tantum e versata su di un conto corrente

svizzero da parte dell'Istituto collettore.

Dopo la tradizionale introduzione tendente a spiegare la fattispecie, l'Agenzia conferma che: *"...con l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento"*. Prosegue quindi argomentando sul fatto che: *"Relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, ..., la ritenuta è applicata dagli "istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia", mentre per le prestazioni LPP, ... la ritenuta "è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento"*.

La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni."

Leggendo il virgolettato sopra riportato, sembra che l'Agenzia dimentichi o che non sia a conoscenza della circostanza che, mentre l'AVS è gestita a livello Cantonale (quindi pubblico), la LPP è gestita a livello "privato" attraverso compagnie assicurative e, pertanto, si può avere una "convenzione" solo nel primo caso e non anche, certamente, nel secondo.

Questa diversità evidenzerebbe, in sintesi, la volontà del Legislatore di attuare un diverso trattamento fiscale da applicare in base alla modalità di riscossione, anche perché, prosegue l'Agenzia "la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame [dell'articolo 76 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 n.d.A.] per le prestazioni LPP vada ap-

plicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente". Invero, si anticipa, nessuna volontà da parte del Legislatore, solo la presa di conoscenza di un diverso ente erogatore (pubblico in un caso, privato nell'altro).

Prosegue l'Agenzia sostenendo, che *"La circostanza che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario italiano che "interviene" nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente."* [sottolineatura aggiunta]

E ancora: *"La norma in esame, tuttavia, non fa riferimento al trattamento fiscale da applicare nel caso in cui l'accredito non venga canalizzato in Italia. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di un sostituto residente in Italia, che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla Legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata Legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l'ipotesi in cui il percettore abbia ricevuto all'estero l'accredito delle somme in questione."*

Nel paragrafo successivo l'Agenzia richiama la risposta fornita in occasione di chiarimenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, Circolare 30/E del 11 agosto 2015, sostenendo che tale risposta riguardasse esclusivamente la procedura di *Voluntary Disclosure* e la modalità di tassazione delle rendite LPP all'interno della procedura stessa. Ma, in quella risposta, veniva anche indicato come il contribuente avrebbe dovuto indicare, per l'anno 2014, (quindi nel modello UNICO 2015) la rendita LPP percepita in Svizzera a dimostrazione del fatto che la fattispecie non riguardava solo le procedure di VD ma voleva indicare la strada da seguire nel futuro post VD.

Altri due passaggi che saranno oggetto di approfondimento nel capitolo successivo sono i seguenti: *"Occorre, inoltre, evidenziare che l'intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del Decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.*

Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa."

Il documento di prassi si conclude con la non condivisibile tesi che le prestazioni LPP non erogate per il tramite di un intermediario residente [italiano n.d.A.]. Non possano essere assoggettate alla ritenuta del 5% bensì debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a): *"Nel caso di specie, nel presupposto che il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia e che l'ente pensionistico abbia natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d'imposta.*

Più precisamente, tenuto conto che la somma è liquidata una tantum sotto forma di capitale, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del T.U.I.R. il quale prevede che l'imposta si applica separatamente alle "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni (...)"

Successivamente alla Risoluzione 3/E del 27 gennaio 2020 l'Agenzia è tornata sul tema con la Consulenza giuridica n. 2 del 20 febbraio 2020 e con l'Interpello n. 3 del 13 aprile 2021. Entrambi i documenti sono il risultato di domande presentate da un'Associazione di banche (da ritenersi ABI). Nella seconda, in particolare, viene chiesto *"quali siano le informazioni da richiedere al cliente per consentire agli intermediari finanziari residenti coinvolti nel pagamento delle prestazioni LPP di adempiere in modo corretto al loro compito di sostituti di imposta e, coerentemente, esplicitare effetti sulla posizione fiscale del cliente medesimo"*. L'Associazione chiede, inoltre, conferma che *"sulle somme corrisposte in forma di capitale sia applicabile soltanto la tassazione separata, come sembrerebbe di poter dedurre dalla Risoluzione 3/E. Se così fosse, l'intermediario non potrebbe applicare la tassazione sostitutiva del 5 per cento e il beneficio sarebbe circoscritto alle sole erogazioni in forma di rendita."*

La posizione dell'Agenzia risulta essere la seguente:

“...Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate»”.

Come chiarito nella Risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.

In altri termini, il tenore della citata disposizione di cui al comma 1-bis induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale, stante il generico riferimento alle «somme» e «in qualunque forma erogate» anziché alle «rendite» come previsto, invece, nel precedente comma 1 della medesima disposizione relativo alle prestazioni AVS.

Al riguardo, nel citato documento di prassi è stato precisato altresì che, coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze 8 giugno 1993, n. 6, in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi. (sottolineatura aggiunta)

Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di corrispondenza delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli «istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia», mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta «è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento».

La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

La circostanza che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario italiano che «interviene» nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi).

Sarà cura del contribuente che conferisce l'incarico all'intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione (i tre paragrafi precedenti con sottolineatura aggiunta sono un “copia-incolla” della Risoluzione 3/2020).

A tal fine si ritiene che, ai fini della corretta applicazione della ritenuta in argomento, il cliente deve fornire alla banca almeno le seguenti informazioni:

- di essere fiscalmente residente in Italia;
- che si tratta delle somme previste dall'articolo 76, comma 1-bis, della Legge n. 413 del 1991;
- nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca;
- l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Con riguardo al set minimo di informazioni che l'Associazione intende richiedere al cliente, si osserva che la dichiarazione che “non si tratta di un'erogazione in forma di capitale”

non è necessaria in quanto sulla base di quanto chiarito nella Risoluzione n.3/E del 2020, anche qualora la somma sia erogata in forma di capitale è soggetta all'applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento a condizione che la stessa sia canalizzata attraverso l'intermediario italiano.

Nel caso in cui l'accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia, come precisato nella citata risoluzione n. 3/E del 2020, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, l'articolo 76, comma 1-bis della Legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata Legge n. 413 del 1991, non prevede, infatti, per il percettore che abbia ricevuto l'accredito all'estero la possibilità di autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le somme ricevute ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

Come noto, tale possibilità è stata riconosciuta esclusivamente ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Voluntary Disclosure), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187. (sottolineatura aggiunta)

Infine, per quanto concerne il trattamento fiscale delle somme liquidate una tantum sotto forma di capitale si fa presente che la tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del T.U.I.R., in base alla quale l'imposta si applica separatamente alle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni», è applicabile nella sola ipotesi di assenza di canalizzazione delle prestazioni LPP tramite un intermediario residente. Pertanto, in assenza della suddetta canalizzazione, la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP comporta la tassazione IRPEF delle stesse nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ferma restando la tassazione separata per quelle erogate sotto forma di capitale.

Il successivo documento di prassi, oggetto di analisi del presente elaborato, riguarda un apposito interpello (Risposta 418/2021) attraverso il quale viene richiesto il cor-

retto trattamento da applicare alla rendita ricevuta, a titolo di prestazione della previdenza professionale LPP, accreditata sul conto corrente italiano (di un contribuente italiano) senza l'applicazione della predetta ritenuta (un primo istituto di credito italiano non aveva operato la trattenuta a titolo di ritenuta d'imposta pari al 5 per cento prevista dal comma 1-bis dell'articolo 76 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Il contribuente domanda, inoltre:

- *“se nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 occorra indicare l'importo relativo ai trimestri effettivamente incassati ovvero l'importo maturato nel corso dell'anno 2019;*
- *se l'importo da assoggettare a tassazione sia quello accreditato dall'istituto di credito italiano (e, quindi, al netto di tutte le commissioni e le spese, con applicazione del tasso di cambio deciso dalla banca), oppure se invece si deve applicare all'importo originario (in franchi svizzeri) della rendita LPP, convertito in euro al tasso di cambio pubblicato da Banca d'Italia e riferito al giorno dell'accredito sul conto corrente.”*

L'Agenzia dopo le consuete (parziali) spiegazioni sulla LPP, espone la propria posizione: *“...In altri termini, con l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 76 della Legge n.413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.*

...

Relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell'articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”.

“Al riguardo, si evidenzia che l’esecuzione di un pagamento a favore di un proprio cliente presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata dall’istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all’intermediario finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il prelievo alla fonte al momento dell’erogazione delle somme in questione da parte dell’ente previdenziale svizzero. Deve essere cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

...

Nella fattispecie in esame la ritenuta sulle somme percepite dall’Istante a titolo di rendita LPP è stata applicata dall’intermediario finanziario residente che è intervenuto nel pagamento solo per gli accrediti ricevuti a partire dal 28/09/2020.

Ciò posto, in merito alla questione posta dall’Istante, concernente il trattamento fiscale applicabile alle erogazioni LPP accreditate su un conto acceso presso una banca residente sulle quali non è stata applicata la ritenuta prevista dal citato comma 1-bis dell’articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, si rappresenta quanto segue.

La Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia alle prestazioni erogate dal “secondo pilastro” svizzero non rimosse tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta, in quanto l’intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del Decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l’espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa.

Nel caso in esame, avendo l’ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.

Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5 per cento a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandole all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario. (sottolineatura aggiunta)

Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante potrà indicare le rendite LPP incassate nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2020, riportando la causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071" (corrispondente alla Svizzera) e versando l'importo con il codice tributo "1242". A tal fine, nel presupposto che il modello Redditi PF 2020 sia già stato inviato, essendo ormai scaduti i termini ordinari di presentazione, il Contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998. Analogamente, le rendite incassate nel 2020 senza l'applicazione della ritenuta potranno essere indicate con le illustrate modalità nel Modello Redditi PF 2021.

...

Si ritiene, pertanto, che nella predisposizione della dichiarazione dei redditi l'Istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, indicando l'importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali l'intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.

Riguardo alla conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro le istruzioni al modello Redditi PF 2020 ... precisano che in tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo."

L'ultimo documento di prassi che si vuole portare all'attenzione è la Risposta 702/2021 all'interpello presentato da un contribuente frontaliere che, avendo intenzione di ristrutturare la propria abitazione principale in Italia, avrebbe la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata (rispetto all'età pensionabile) di parte dei contributi LPP di sua competenza. Per regolamento dell'ente erogatore, al fine di evitare frodi, l'ente obbligatoriamente deve pagare direttamente il fornitore incaricato dei lavori, quindi pagamento su conti italiani verso soggetti terzi rispetto all'effettivo beneficiario della LPP.

L'Agenzia delle Entrate, nel riprendere quanto già illustrato (sistema previdenziale svizzero) e affermato in precedenza relativamente a:

- soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta;
- differente formulazione utilizzata dal legislatore per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e prestazioni LPP corrisposte direttamente ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia;
- circostanza che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario italiano che "interviene" nel pagamento

ribadisce che: *“la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente” e “evidenzia che l'esecuzione di un pagamento a favore di un proprio cliente presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata dall'istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all'intermediario finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il prelievo alla fonte al momento dell'erogazione delle somme in questione da parte dell'ente previdenziale svizzero.” E ancora: “Deve essere cura del soggetto che conferisce l'incarico all'intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.”*

Per proseguire e concludere: *“...l'intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del Decreto legge n. 50 del 2017 (...) mantiene l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.*

Nel caso in esame, avendo l'ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.

Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario re-

sidente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano dell'impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l'incarico al pagamento dell'imposta sostitutiva in esame, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandola all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario.

Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante potrà indicare la prestazione LPP incassata nel 2020 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2021, riportando la causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071" (corrispondente alla Svizzera) e versando l'importo con il codice tributo "1242".

4 CRITICITÀ E CONTRASTI RISCONTRATI NEI DOCUMENTI DI PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nei precedenti capitoli, dopo aver riportato il dettato normativo (art. 76 L.413/91 e successive modificazioni e integrazioni), si è sostenuto come il c.d. secondo pilastro debba essere considerato, a tutti gli effetti, un reddito ascrivibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettera a) e si sono, infine, riportate le principali pronunce dell'Agenzia delle Entrate sottolineandone i passaggi ritenuti più meritevoli di approfondimento e commento circa la modalità di tassazione delle rendite LPP.

In questo capitolo, pertanto, non verranno riportati testualmente i diversi passaggi dei singoli documenti, ma si procederà a richiamarli per poi commentarli evidenziando anche eventuali incongruenze.

Inevitabilmente, anche per seguire uno sviluppo temporale, si rende necessario iniziare dalla Circolare 11 agosto 2015 n. 30/E nella quale l'Agenzia prende atto della lacunosità del dettato normativo di cui all'articolo 76 della Legge 413/91, per precisare che, ove non trattenuta dal sostituto d'imposta (come previsto dal legislatore), l'imposta è (comunque) liquidata direttamente dal contribuente in dichiarazione.

La suggerita modalità (quasi riparatoria ed adeguatrice) di dichiarazione del reddito derivante dall'incasso della LPP (come infatti si specifica poche righe qui sotto), nel modello redditi persone fisiche, se poteva essere giustificata al tempo della risoluzione (2015) evidenzia, tuttavia come, a distanza di sei anni, l'Agenzia non si sia premurata di modificare il modello dichiarativo, adeguando conseguentemente le istruzioni.

Sul punto si ritiene indispensabile un approfondimento. L'affermazione del tempo (ribadita però in successive pronunce della stessa amministrazione finanziaria) secondo cui: *“Per l'indicazione di tale reddito (AVS n.d.A.) può essere utilizzata, con riferimento all'anno d'imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071)...”* si presta a diverse critiche.

Nel quadro RM devono essere ricompresi i *“Redditi soggetti a tassazione separata e ad*

imposta sostitutiva” e, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, stabiliscono che: “In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del T.U.I.R., nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’art. 18 del T.U.I.R. e i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.”

Una lettura puntuale delle istruzioni confrontata con le norme del T.U.I.R. farebbe ritenere che nessuno dei redditi richiamati nel quadro indicato (RM), ricomprende i redditi derivanti dall’incasso all’estero delle rendite AVS come, invece, indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta.

Analizzando i singoli articoli richiamati (ed evidenziati in precedenza):

- a. l’art. 7, comma 3 disciplina il caso di morte dell’avente diritto sui redditi (quindi la rendita AVS non può essere ricompresa);
- b. l’art. 15, comma 1, lett. f) riguarda la tassazione de: “i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante...” anche in questo caso i redditi da pensione non possono essere fatti rientrare;
- c. circa l’articolo 17 del T.U.I.R. (che sarà oggetto di specifico successivo approfondimento) si segnala come l’AVS incassata su di un conto estero, non possa rientrare in alcuna delle fattispecie disciplinate da detto articolo.

È da ritenersi, quindi, per esclusione, che il richiamo a “la Sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071)...” - anche in considerazione della sezione del modello richiamata dalle istruzioni (“nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti”) nonché della causale da indicare (“I” = altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente) - sia dovuto all’erronea considerazione fatta dall’Agenzia, nella redazione

della Circolare 30/E, di equiparare la rendita AVS (e vedremo poi LPP) a un reddito di capitale percepito all'estero o, più probabilmente, alla mancanza nel modello dell'appropriato quadro dove indicare tale reddito.

Se all'epoca, data "l'emergenza" di trovare a tutti i costi una collocazione per tale reddito all'interno del modello, un simile accorgimento poteva essere tollerato, si ritiene che, a distanza di sei anni, si sarebbe dovuto e potuto prevedere una più corretta collocazione per tale reddito consona alla sua tassazione all'interno del modello della dichiarazione dei redditi. L'inerzia nell'adeguare il modello della dichiarazione e le istruzioni per la compilazione dello stesso non rendono certo un buon servizio alla chiarezza e corretta applicazione delle norme tributarie.

Un altro punto decisamente più pregnante e meno "formale" che si vuole evidenziare, in commento alla Circolare 30/E, riguarda il richiamo al modello Unico da utilizzare. La circolare è stata pubblicata il giorno 11 agosto 2015, momento in cui il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014 non era ancora scaduto (il termine era il 30 settembre). Non è quindi ragionevole e corretto sostenere, come in seguito farà l'Agenzia, che l'indicazione di riportare il reddito AVS riscosso all'estero nel quadro RM Sezione V sia da ascrivere all'eccezionalità del momento (procedura della *Voluntary Disclosure* in corso) e che non possa essere invece considerata una prassi corretta a regime da seguire come talvolta l'Agenzia ha sostenuto. Infatti, è la stessa Agenzia che ribadisce la possibilità di utilizzare il quadro RM sezione V, per indicare i redditi derivanti dagli incassi di prestazioni AVS o LPP su conti esteri, in due successive pronunce: Interpello 904-255/2019 e risposta all'Interpello 418/2021.

Proseguendo nella disamina della Prassi dell'Agenzia non si può non enfatizzare, ancora una volta, il corretto inquadramento normativo, le argomentazioni portate e le conclusioni a cui perviene la Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Consulenza n. 904-255/2019 che, dopo aver fornito un inquadramento approfondito del sistema previdenziale svizzero, richiama la predetta Circolare 30/E e ribadisce che: *"Ciò in quanto l'assoggettamento ad imposizione ordinaria (della somma riscossa quale LPP n.d.A.) costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva"* e an-

cora, trattando della modalità di indicazione di tale reddito all'interno della dichiarazione dei redditi, : “Questa Direzione regionale è dell’avviso che tale principio non sia circoscritto al solo periodo d’imposta 2014 e che le indicazioni contenute nel citato documento di prassi (Circolare 30/E n.d.A.) debbano essere estese a tutte le ipotesi in cui persone fisiche residenti in Italia siano titolari di rendite AVS e (...) di rendite LPP ed abbiano ricevuto l’accredito delle stesse su conti svizzeri senza canalizzarne l’incasso in Italia.”

Per concludere rimarcando che: “In alternativa è possibile fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero qualora si opti per il regime di imposizione ordinaria del reddito percepito”, secondo quanto previsto dall’articolo 18 T.U.I.R che, come noto, prevede la possibilità della tassazione ordinaria con riconoscimento dell’eventuale imposta estera pagata (“Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”).

Un’ultima notazione, marginale, rispetto al documento di prassi in commento riguarda l’affermazione: *“potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente trattenuto dalle autorità fiscali elvetiche secondo le modalità previste dall’articolo 29 della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera”.*

La richiesta di rimborso relativamente a *“quanto eventualmente trattenuto”* deve essere rivolta all’autorità fiscale cantonale facendo però attenzione a non rivolgersi al Cantone dove il contribuente prestava la sua opera prima della partenza, bensì all’autorità fiscale cantonale riferita alla sede dell’ente pensionistico che ha erogato la rendita (si rimanda nel caso al concetto di *“Istituto collettore”* e *“conto di libero passaggio”*), così come, generalmente, indicato sull’attestato rilasciato al momento dell’erogazione della rendita LPP. In pieno contrasto con la precedente risposta (e, si ritiene, con una corretta impostazione normativa) la Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, ha pubblicato la Risoluzione n.3 del 27 gennaio 2020.

Diversi sono i punti degni di commento e di contestazione contenuti nella citata risoluzione. Partendo dal dettato normativo e cercando di seguire l’ordine del documento riportato parzialmente nel precedente capitolo (soprattutto nei passaggi sottolineati), si ritiene

utile rimarcare il concetto che, il comma 1-*bis* dell'articolo 76 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, essendo stato introdotto dal Decreto-legge del 24 giugno 2017 n. 50 Articolo 55 *quinquies*, supera e corregge il dettato normativo dell'articolo 2 comma 2. b) del D.L. 30 settembre 2015, n. 153.

Lo corregge perché riporta la tassazione della LPP nel suo alveo naturale di una tassazione equiparata (perché parte integrante del sistema previdenziale svizzero) a quella dell'AVS con una ritenuta nella misura del 5% operata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento.

Lo supera perché, giustamente stante la natura del reddito, non limita la tassazione "agevolata" alle rendite LPP oggetto della procedura di collaborazione volontaria; il D.L. 50/2017 viene varato in un momento in cui tale procedura era terminata e, pertanto, lo stesso D.L. "normalizza" e chiarisce una modalità di imposizione delle rendite LPP per gli anni successivi. È comunque da ritenersi che l'intento del Legislatore fosse quello, appunto, di riallineare, portando a una omogenea tassazione, il dettato normativo dell'articolo 2 comma 2. b) del D.L. 30 settembre 2015, n. 153 anche per il passato (soprattutto per il periodo successivo al 2015) perché la modifica del D.L. 50/2017 interviene e si incastona su di una Legge del 1991, volendola integrare e adeguare al corretto inquadramento della LPP quale reddito "da pensione" esattamente come l'AVS e come ampiamente dimostrato nel secondo capitolo di questo elaborato.

Una mancata equiparazione della LPP all'AVS avrebbe potuto racchiudere principi di incostituzionalità in quanto, come più volte scritto e dimostrato, trattasi di due redditi della medesima natura e, pertanto, non è giuridicamente sostenibile, prevedere due modalità di tassazioni diverse. Si può pertanto ritenere che il legislatore, seppure tardivamente, abbia voluto correggere un regime fiscale sperequato (a danno delle LPP) che già nell'ambito della VD aveva beneficiato della tassazione del 5%, esattamente come l'AVS.

Proseguendo nell'analisi del documento di prassi si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza e cioè il fatto che inevitabilmente le modalità di erogazione dell'AVS sono difformi da quelle della LPP in quanto le prime sono gestite a livello cantonale (pubblico) mentre le seconde a livello privato dalle diverse compagnie assicurative.

Basterebbe comprendere questa differente “organizzazione” del sistema previdenziale svizzero per far perdere di fondamento giuridico l’affermazione dell’Agenzia secondo cui: *“La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia.”* Non è la differente formulazione utilizzata dal legislatore a dettare le differenze, è il sistema previdenziale svizzero che le determina. Pertanto qualsiasi difforme lettura e tentativo di attribuire secondi fini a un dettato normativo che semplicemente recepisce “*disposizioni organizzative*” di un altro Stato, si ritiene siano fuorvianti e non coerenti con lo spirito e la volontà del Legislatore.

I due capoversi successivi sono altrettanto censurabili dal punto di vista normativo e logico.

“La circostanza che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che “interviene” nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente...”

Eufemisticamente ci si potrebbe domandare come potrebbe, il soggetto erogante svizzero, stabilire quale ritenuta debba applicare l’intermediario italiano a un percettore (non conoscendo, tra l’altro, lo *status* fiscale dello stesso) e in base a quale normativa ciò sarebbe possibile.

“La norma in esame, tuttavia, non fa riferimento al trattamento fiscale da applicare nel caso in cui l’accredito non venga canalizzato in Italia. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di un sostituto residente in Italia, che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione di cui alla Legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata Legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l’ipotesi in cui il percettore abbia ricevuto all’estero l’accredito delle somme in questione.”

Per la prima volta l'Agenzia solleva il tema della "canalizzazione" in Italia. Se è ovvio che senza un intermediario finanziario residente non possa essere applicata una ritenuta alla fonte del 5%, si ritiene sia una forzatura e uno stravolgimento delle disposizioni normative, sostenere che – quale conseguenza della sola canalizzazione o meno del pagamento – il reddito si assoggettato a una differente applicazione dell'imposta. La prima domanda che sorge spontanea sarebbe: *“ma lo scambio di informazioni con le banche elvetiche non è anch'esso tracciamento del flusso finanziario?”* La seconda: *“alla luce dei mutati accordi e con il potere di ottenere informazioni da parte dell'Agenzia per verificare la correttezza dei redditi riportati, quali vincoli normativi impediscono di tassare nella medesima misura i medesimi redditi?”* Questi concetti verranno ripresi e ampliati nel capitolo successivo.

Sull'infondatezza che la risposta contenuta nella Circolare 30/E dell'11 agosto 2015 fosse limitata alla procedura di collaborazione volontaria, ci si è già espressi in precedenza. Basti qui ricordare il richiamo (contenuto nella citata circolare) a una dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione non erano ancora scaduti, per rimarcare come tale modalità di dichiarazione e tassazione fosse possibile anche per i periodi di imposta successivi al 2014 (elemento cui la stessa Agenzia fa ricorso in una pronuncia successiva – Interpello 418/2021).

Altri due stralci del documento di prassi in commento si ritiene siano meritevoli di attenzione e commento.

“Occorre, inoltre, evidenziare che l'intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del Decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.”

Quindi è il flusso e non la provenienza che determina (ad avviso dell'Agenzia delle

Entrate) l'applicazione della norma agevolativa. Tale tracciamento, in ossequio alla trasparenza delle transazioni che permette una immediata verifica della correttezza dell'operazione, può essere realizzato anche in maniera "indiretta" o bifasica, come nel caso in cui, dopo l'accredito sul conto gestito da intermediario non residente, l'importo sia dallo stesso trasferito immediatamente presso un intermediario residente che, ricevute le dovute informazioni dal contribuente, provvede all'applicazione della imposta sostitutiva. Anche con siffatto iter il tracciamento del flusso finanziario è assolutamente garantito e verificabile dall'Agenzia, attivando i poteri alla stessa concessi tramite gli accordi sullo scambio di informazioni conclusi tra l'Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Autorità competente svizzera (l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni) proprio al fine di rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali. Tale iniziativa tra l'altro è in linea con l'evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali come accennato in precedenza.

La lettura e interpretazione che, come vorrebbe l'Agenzia, portasse a sostenere che solo chi "canalizza" può essere tassato nella misura del 5%, comporterebbe la nascita di un criterio di tassazione del reddito fondato esclusivamente sul luogo dell'incasso e sulle modalità di riscossione dello stesso e non, invece, sulle caratteristiche economiche e giuridiche della fonte che ne determinano natura e categoria. Il legislatore, infatti, nel collocare un reddito in una categoria (*cfr* art.6 T.U.I.R. rubricato "*classificazione dei redditi*") piuttosto che in un'altra, ha scelto il regime giuridico ritenuto più consona, riservando a ciascuna di queste categorie particolari regole di determinazione e differenti metodi di accertamento.

Alla luce di quanto appena esposto non può essere condivisibile la parte finale del documento di prassi:

"Nel caso di specie, nel presupposto che il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia e che l'ente pensionistico abbia natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d'imposta.

Più precisamente, tenuto conto che la somma è liquidata una tantum sotto forma di capitale, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del T.U.I.R. il quale prevede che l'imposta si applica separatamente alle "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni (...)"

Il primo paragrafo appena citato non argomenta, minimamente, la tesi sostenuta facendo trasparire, oltretutto, che la causa della mancata applicazione della ritenuta del 5% sia imputabile alla natura privatistica dell'ente erogante. Come riportato in precedenza, tutti i versamenti LPP sono di competenza di enti privati (assicurazioni) e, solo in determinate circostanze, si può arrivare ad avere le somme depositate in un "conto di libero passaggio" gestito dalla Cassa di Compensazione Cantonale. Inoltre è la stessa Agenzia a chiamarlo "ente pensionistico" e, pertanto, non si può non rimarcare come, la rendita LPP, sia da considerarsi un reddito da pensione.

Ma sono sicuramente le conclusioni cui giunge l'Agenzia a prestare il fianco alle maggiori critiche. Il fatto che la somma sia liquidata "una tantum sotto forma di capitale" non può snaturare la tipologia del reddito.

Sia la normativa italiana (il citato articolo 76 comma 1-bis "*La ritenuta... è applicata ... sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ... maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.*") che il modello OCSE ("*While the word "pension", under the ordinary meaning of the word, covers only periodic payments, the words "other similar remuneration" are broad enough to cover non-periodic payments. For instance, a lump-sum payment in lieu of periodic pension payments that is made on or after cessation of employment may fall within the Article.*" E ancora "*Whether a particular payment is to be considered as other remuneration similar to a pension or as final remuneration for work performed falling under Article 15 is a question of fact.*") non discriminano la natura del reddito in base alla modalità di corresponsione, anzi prevedono espressamente che il pagamento possa avvenire "*in qualunque forma*

erogate” (i.e. pagamenti periodici o meno) dovendosi analizzare la natura del reddito per determinarne la corretta tassazione.

Ed è proprio la natura della LPP che fa rientrare tale reddito, come ampiamente dimostrato in precedenza, tra quelli ricompresi nell’articolo 49 T.U.I.R. Il richiamo all’articolo 17 comma 1 lettera a) secondo periodo è del tutto privo di fondamento giuridico, non trattandosi di fondi pensione integrativi o previdenza complementare aziendale erogati in forma di capitale.

I documenti di prassi emanati in risposta a sollecitazione da parte dell’Associazione bancaria sono meritevoli di pochi commenti. Alcune affermazioni dell’Agenzia si ritengono certamente censurabili, in particolare quella in cui si sostiene che: *“La citata Legge n. 413 del 1991, non prevede, infatti, per il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero la possibilità di autoliquidare in dichiarazione...”*. È stato ampiamente dimostrato che la portata dell’articolo 76 è ben diversa e non esclude *“la possibilità di autoliquidare in dichiarazione”* l’imposta, ma determina la percentuale di ritenuta da applicare (5%) nonché l’agevolazione consistente nell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; la Legge 413, nell’articolo oggetto della disamina, non prevede delle esclusioni/divieti ma disciplina una modalità specifica di tassazione. In palese violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile («interpretazione della legge»): *“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”*.

L’affermazione secondo cui la possibilità di indicare in dichiarazione la rendita LPP non riscossa in Italia fosse valida solo durante il periodo della *Voluntary Disclosure* è già stata oggetto di precedente analisi critica e non si concorda, come ben rappresentato (e come si dimostrerà anche nel prosieguo), con l’interpretazione secondo cui tale modalità sarebbe limitata ad una particolare finestra temporale.

Nei medesimi documenti di prassi vengono riportate le informazioni che il contribuente deve fornire all’intermediario finanziario italiano per la corretta applicazione della rite-

nuta. A fianco delle singole richieste, tra parentesi, si riportano alcuni brevi commenti:

- “... ”

- di essere fiscalmente residente in Italia; (informazione che non potrebbe essere fornita dall’ente erogante come sostenuto in precedenza dall’Agenzia)
- che si tratta delle somme previste dall’articolo 76, comma 1-bis, della Legge n. 413 del 1991;
- nell’ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l’impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca; (quindi è possibile anche l’erogazione in forma capitale una tantum contrariamente a quanto sostenuto in precedenza);
- l’importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Con riguardo al set minimo di informazioni che l’Associazione intende richiedere al cliente, si osserva che la dichiarazione che “non si tratta di un’erogazione in forma di capitale” non è necessaria in quanto sulla base di quanto chiarito nella risoluzione n.3/E del 2020, anche qualora la somma sia erogata in forma di capitale è soggetta all’applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento a condizione che la stessa sia canalizzata attraverso l’intermediario italiano. (Come precedentemente esposto la Circolare 3/E è censurabile sotto diversi aspetti ma, in ogni caso, visto che si sta esponendo il “set minimo di informazioni” da fornire all’intermediario italiano è chiaro che le somme di cui trattasi vengono canalizzate in Italia).

Relativamente alla Risposta 418/2021 si riportano i passaggi reputati meritevoli di commento (e non già analizzati in precedenza).

“... a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandole all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario”. Nel caso di specie non vi era stato alcun ritardo nel conferire l’incarico, solo un ritardo prima e un diniego poi, da parte dell’istituto di credito, nell’applicare la ritenuta del 5%. Questa particolare situazione mostra nella sua semplicità la difficoltà nel voler a tutti i costi, da parte dell’A-

genzia, vincolare la tassazione al 5% delle rendite LPP alla canalizzazione in Italia. Ci si domanda che documentazione dovrebbe conservare il contribuente per poter dimostrare di aver fornito tempestivamente tutte le informazioni necessarie all'intermediario italiano? Ma è il punto successivo quello che, ancora una volta, dimostra la debolezza della tesi dell'Agenzia, la mancanza di fondamenti giuridici. L'Agenzia ammette che siccome c'è stato un ritardo il contribuente potrà comunque autoliquidare l'imposta in dichiarazione. Quindi è ancora possibile, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza dall'Agenzia, per il contribuente autoliquidare l'imposta attraverso il quadro RM sezione V della dichiarazione a dimostrazione, se mai ve ne fosse ancora bisogno, che la modalità di tassazione in dichiarazione non è una modalità esclusiva e riservata al periodo della *Voluntary Disclosure*!

L'ultimo documento di prassi preso in esame è la Risposta n. 702/2021 della quale si ritiene importante evidenziare i seguenti passaggi: *“Nel caso in esame, avendo l'ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.*

Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP rimosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano dell'impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l'incarico al pagamento dell'imposta sostitutiva in esame, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandola all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario.

Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante potrà indicare la prestazione LPP incassata nel 2020 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2021, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l'importo con il Codice Tributo 1242”.

Secondo questa interpretazione, sarebbe ammissibile la canalizzazione del flusso finanziario verso il conto corrente di un soggetto terzo e non dell'effettivo beneficiario della rendita LPP, senza che l'“intermediazione” precluda la possibilità di assoggettare

a tassazione del 5% detta rendita. Per rispettare tale disposizione il contribuente deve indicare il reddito percepito nella propria dichiarazione, nel quadro RM sezione V. Ecco che, per l'ennesima volta, si dimostra che l'indicazione nel modello Unico della rendita LPP non era limitata al periodo della procedura di collaborazione volontaria.

Considerando le argomentazioni esposte in precedenza, circa i redditi da indicare nel quadro RM, sarebbe necessario ed opportuno che il modello e le relative istruzioni prevedessero una collocazione più appropriata della tassazione delle rendite LPP non all'interno del quadro dei redditi di capitale.

Per concludere la presente disamina, avendo approfonditamente argomentato che la rendita LPP debba rientrare tra i redditi disciplinati dall'art. 49 T.U.I.R. non si può, ancora una volta, non sottolineare che, sotto il punto di vista del diritto tributario, non è corretto e coerente assoggettare a tassazione diversa il medesimo reddito meramente per la modalità o, ancora peggio, per il luogo di riscossione del reddito stesso. Non vi è, in nessuna legge o disposizione tributaria, una norma che vincoli e vari la percentuale di tassazione a seconda del luogo di incasso o alla modalità di incasso del reddito.

5 POSSIBILI VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E POSSIBILI VIOLAZIONI SOTTO IL PROFILO COSTITUZIONALE [2]

5.1 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E TASSAZIONE DEL SECONDO PILASTRO

Le pensioni svizzere riconducibili al c.d. primo pilastro (Assicurazione elvetica per la Vecchiaia e i Superstiti AVS) sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 5%, operata dai sostituti d'imposta che coadiuvano l'AVS svizzera nel pagamento (Art. 76, c. 1, L. 413/1991: "... istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia").

Il Ministero delle Finanze, nella Circolare 08/06/1993, n. 6/12/108, ha specificato che la norma si fonda sulla necessità di *"sanare un contenzioso che riguarda i nostri emigranti"* e per *"dare una risposta positiva ad una questione da tempo sollevata dalle organizzazioni dei lavoratori frontalieri"*. Nello stesso documento il Ministero osserva che la norma ha portata generalizzata e che *"L'intento del legislatore trova piuttosto la sua finalità nella circostanza che la contribuzione dei lavoratori emigranti in Svizzera ha assunto nel tempo una varietà e molteplicità di aspetti che non hanno consentito una formazione omogenea del successivo trattamento pensionistico di talché, pur in presenza di misure correttive nella legislazione fiscale elvetica, rimanevano talune sperequazioni, sotto il profilo di una doppia imposizione economica, la cui eliminazione è stata affidata, per ragioni di semplificazione, allo strumento fiscale."*

Un'ulteriore argomentazione all'applicazione generalizzata della norma, è costituita dal fatto che alla formazione della pensione, erogata nei confronti di ciascun lavoratore dipendente, spesso contribuiscono periodi lavorativi di diversa natura che non consentirebbero una loro chiara distinzione non rinvenibile, peraltro, né nelle modalità né negli ordinativi di pagamento. ... Con tale scelta, in sostanza, ispirata a prevalenti criteri di semplicità si è inteso, da un lato, con la ritenuta alla fonte fissata in misura modesta assicurare comun-

² Sui profili qui esaminati si v. M. BARASSI, *La tassazione in Italia delle pensioni svizzere riconducibili al secondo pilastro*, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 2022.

que un prelievo su detti redditi evitando in tal modo anche possibili sottrazioni di materia imponibile, dall'altro, si è voluto non gravare i contribuenti dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi stessi, stante il carattere definitivo del prelievo di imposta".

L'art. 76, comma 1-bis, L. 413/1991, ha recentemente – art. 55-quinquies, D.L. 50/2017 – esteso la ritenuta alla fonte del 5% anche alle “*somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento*”, ovvero alle pensioni riconducibili al c.d. secondo pilastro.

La modifica normativa ha determinato che sulle somme costituenti redditi di pensione di fonte svizzera, l'Italia applichi la medesima imposizione del 5%. L'imposta è applicata sotto forma di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e detta modalità è condizionata alla percezione delle somme tramite gli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento.

Se le somme non sono percepite tramite gli intermediari suddetti, le stesse devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi e assoggettati all'imposta personale progressiva^[3], che è sempre più elevata della ritenuta a titolo d'imposta del 5%. Di conseguenza, la modalità di percezione del reddito, senza l'intervento dell'intermediario finanziario italiano, provoca una imposizione più elevata.

Si intende verificare se la condizione richiesta per applicare la ritenuta d'imposta del 5%, ovvero la percezione delle somme tramite gli intermediari finanziari italiani, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali contenuta nell'art. 63 TFUE.

Il trattamento peggiore consiste nel tassare maggiormente le somme ricevute (pensione riconducibile al secondo pilastro) in Svizzera e li accreditate, dall'ente erogatore, su di un conto bancario rispetto a quello accreditato in Italia mediante un intermediario residente. Quindi, a seconda di dove si trova il capitale^[4] ricevuto, la tassazione è più o meno favorevole poiché se il capitale venisse accreditato, dall'ente erogatore, in Italia l'operazione avverrebbe con l'intervento di un intermediario residente che applli-

³ O alla tassazione separata se ne ricorrono i presupposti ex art. 17, c. 1, lett. a), T.U.I.R.: cfr Ris. n. 3 e del 13/4/2021.

⁴ Il termine “capitale” indica qui le somme erogate dall'ente svizzero che corrisponde la pensione appartenente al secondo pilastro.

cherebbe la ritenuta d'imposta del 5%. Così descritto il quadro di riferimento occorre altresì rilevare che, in una prospettiva fattuale, gli enti svizzeri, erogatori del secondo pilastro, in talune precise circostanze, non accreditano tali somme su conti bancari italiani ma solo su conti svizzeri.

L'art. 63, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi. Si tratta di una disposizione con efficacia diretta poiché afferma un divieto chiaro e incondizionato alla introduzione di restrizioni alla libera circolazione dei capitali^[5]. L'art. 63, par. 2, TFUE, estende il divieto di restrizione anche ai pagamenti tra Stati membri nonché tra Stati membri e Paesi terzi. La differenza tra movimenti di capitali e pagamenti consiste nell'essere i primi operazioni finanziarie che riguardano il collocamento o l'investimento delle somme mentre i secondi costituiscono il corrispettivo di una prestazione^[6].

La nozione di movimenti di capitale è individuata facendo riferimento, in via non esaustiva^[7], alla nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all'allegato 1 della Direttiva 88/361/CEE che comprende: VI) le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari e XIII) i movimenti di capitale diversi.

Data l'indicazione non esaustiva della nomenclatura nonché l'inclusione nella rubrica VI, delle «*operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari*», che comprendono segnatamente le «*operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri*»^[8], della rubrica XI Movimenti di capitale a carattere personale, tipo F, capitali costituiti da residenti durante la permanenza all'estero e di una rubrica residuale – “*diversi*” in XIII “*Altri movimenti di capitale*” –, l'accredito su di un conto bancario svizzero di pensioni riconducibili al secondo pilastro pare costituire movimento di capitale e quindi tutelato dall'art. 63, par. 1, TFUE.

⁵ R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2016, p. 343.

⁶ Corte di Giustizia Cause Riunite C-286/82 e C-26/83, LUISI e CARBONE, punto 21.

⁷ Come affermato da Corte di Giustizia nella Causa C-222/97, punto 21.

⁸ Corte di Giustizia, Causa C-317/15, punto 27, che prosegue specificando che “*L'apertura di un conto titoli presso un istituto bancario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra dunque nella nozione di «movimenti di capitali»*”: il caso affrontato nel testo si riferisce all'apertura e successivo utilizzo di un conto corrente bancario per l'accredito della pensione appartenente al secondo pilastro: tuttavia questa differenza non pare avere alcuna influenza sulla riconducibilità di entrambe le operazioni ai movimenti di capitale non essendo a tal fine rilevante il titolo giuridico in base al quale le somme sono movimentate.

Costituisce una restrizione qualsiasi misura, prassi o provvedimento nazionale che abbia l'effetto di dissuadere i cittadini dell'UE dall'avvalersi della libertà in oggetto. La libertà di circolazione dei capitali ha carattere oggettivo poiché tutela direttamente tali movimenti senza dipendere dal soggetto che possiede i capitali^[9]. Secondo la Corte di Giustizia Europea l'art. 63 TFUE vieta in modo generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri; il divieto va oltre l'eliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui mercati finanziari in base alla loro cittadinanza^[10].

L'ambito territoriale della libertà di circolazione dei capitali comprende non solo il mercato interno ma anche i rapporti con i Paesi terzi^[11], sebbene i due ambiti non siano del tutto equivalenti^[12].

Infatti, la giurisprudenza della CGUE ha rilevato che una limitazione dei movimenti di capitale da o verso Paesi terzi può essere giustificata da un determinato motivo che non sarebbe idoneo a giustificare una restrizione ai movimenti di capitale tra Stati membri^[13].

La libera circolazione dei capitali ammette deroghe stabilite dal TFUE. L'art. 64 si riferisce a restrizioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e non interessa in questa sede. L'art. 65, par. 1, lett. a), lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare disposizioni della loro legislazione tributaria che distingue tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; la successiva lett. b) lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare le misure necessarie per impedire la violazione della legislazione nazionale, in particolare nel settore fiscale. Il paragrafo 3 dell'art. 65 stabilisce che le misure menzionate non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.

⁹ P. PISTONE, *Diritto tributario europeo*, Torino, 2018, p. 135. Inoltre, i movimenti di capitale da e verso paesi terzi subiscono tuttora alcune limitazioni individuate dagli artt. 64, riferito alle restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993, e 66, che ammette misure di salvaguardia di durata limitata quando in circostanze eccezionali i movimenti da e verso Paesi terzi possano causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione Economica Monetaria: *cfr.* A. MALATESTA, Art. 63, in *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, A cura di F. POCAR e M.C. BARUFFI, Padova, 2014, p. 440.

¹⁰ Corte di Giustizia, Causa C-367/98, punto 44.

¹¹ Come conferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia nella Causa C-163/94.

¹² P. PISTONE, *Diritto tributario europeo*, cit., p. 136.

¹³ Corte di Giustizia, Causa C-446/04, *Test Claimants in the FII Group Litigation I*, punto 171; Causa C-101/05 SKETTER-VERKET, punto 37.

La deroga all'art. 63 può essere giustificata dal fatto che i contribuenti non si trovano nella medesima situazione quanto al luogo di collocamento del loro capitale, che in un caso è in Svizzera, dove è accreditato il secondo Pilastro, e nell'altro caso in Italia dove l'accredito avviene tramite un intermediario residente. In relazione alla situazione oggetto di esame in queste note la giustificazione ricordata sembra avere lo stesso fondamento della ulteriore giustificazione alla deroga, individuata nell'impedire le violazioni alla normativa fiscale. Infatti, per la prima giustificazione alla deroga, la diversa situazione in cui si trovano i contribuenti quanto al luogo di collocamento del loro capitale pare apprezzabile solo per i profili del controllo fiscale poiché la diversa disciplina è dettata solo dall'esistenza o assenza di un intermediario residente che intervenendo nel pagamento del secondo Pilastro possa operare la ritenuta a titolo d'imposta. Su questa medesima ragione si fonda la seconda giustificazione alla deroga ossia l'adozione di misure necessarie per impedire la violazione della legislazione fiscale dato che la canalizzazione del reddito tramite un intermediario residente con funzione di sostituto d'imposta assicurerebbe l'effettività del prelievo.

Appurato che la differenza di imposizione che colpisce le rendite in esame a seconda della loro percezione tramite o senza un intermediario residente costituisce una deroga alla libertà di movimento dei capitali, occorre stabilire se tale restrizione sia o meno giustificata.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell'affermare che gli Stati membri possono esercitare le loro competenze esclusive, come avviene in materia di fiscalità diretta, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e non possono perciò limitare senza giustificazione le libertà fondamentali¹⁴. Le restrizioni, che si fondino sulla ragione indicata sopra – impedire violazioni alla normativa fiscale –, possono essere legittime se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e indispensabili per raggiungere l'obiettivo prefissato, sulla base del principio di proporzionalità. Secondo la Corte di Giustizia *“perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che*

¹⁴ F. PERSANO, *Libera circolazione dei capitali*, in Digesto, 2010, online, p. 19, con particolare riferimento alla Sentenza C-270/83, *Avoir fiscal*.

la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d'interesse generale (Sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, E:C:2015:608, punto 64)”^[15].

Poiché le situazioni nel caso in esame appaiono obiettivamente paragonabili (percezione del secondo Pilastro attraverso o senza l'intervento di un intermediario residente in Italia), è da verificare se il diverso trattamento sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

Si è accennato sopra ai motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare la restrizione indicata che potrebbero essere individuati nella finalità di contrastare l'evasione fiscale che potrebbe essere favorita dal fatto che le somme costituenti pensione del secondo pilastro sarebbero accreditate in uno Stato terzo, la Svizzera, piuttosto che essere accreditate in Italia tramite un intermediario residente che applicherebbe la ritenuta, garantendo il prelievo sulle somme stesse. La giustificazione della restrizione potrebbe quindi fondarsi sul rischio di evasione fiscale^[16] che può verificarsi nel caso in esame e che è strettamente correlato con l'efficacia dei controlli fiscali che la Corte di Giustizia annovera tra i motivi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali^[17].

In ordine al contrasto all'evasione fiscale come giustificazione a restrizioni della libertà di circolazione dei capitali, la giurisprudenza della Corte appare costante^[18].

Sono considerate valide giustificazioni anche la necessita di garantire l'efficacia dei con-

¹⁵ C-575/17 Sofina SA Rebelco SA Sidro SA, punto 46.

¹⁶ C-575/17, punto 67: “La necessità di garantire l'efficacia della riscossione dell'imposta costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, tuttavia, l'applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, Sentenza del 13 luglio 2016, *Brisal e KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 39)”.

¹⁷ Per esempio: C-386/04 *Centro di musicologia Walter Stauffer*, punto 47, C-250/95 *Futura Participations e Singer*, punto 31. V. F. PERSANO, *Libera circolazione dei capitali*, cit., p. 20 s.; A. MALATESTA, Art. 65, in *Commentario breve ai trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 451.

¹⁸ V. in tal senso, quanto alla lotta contro l'evasione fiscale, Sentenza 26 settembre 2000, Causa C-478/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7587, punto 39 e, quanto alla lotta contro la frode fiscale, Sentenza 19 novembre 2009, Causa C-540/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I-10983, punto 55.

trolli tributari^[19] nonché quella di garantire un'efficace riscossione delle imposte^[20].

Si tratta dunque di stabilire se la diversità di trattamento che deriva dall'art. 76, c. 1-bis, L. 413/91, sia giustificata al fine di garantire l'efficacia dei controlli tributari. Se nei rapporti tra Stati membri esistono strumenti di cooperazione fiscale quali la direttiva 2011/16/UE, relativa all'accertamento, e la direttiva 2010/24/UE, relativa alla riscossione di imposte, che possono permettere i controlli tributari, analoghi strumenti non sempre esistono con Stati non membri.

Per questa ragione nella Causa C-181/12 Yvon Welte c. Finanzamt Velbert, la Corte di Giustizia ha ritenuto:

“63. Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la normativa di uno Stato membro subordina il beneficio di un vantaggio fiscale al soddisfacimento di condizioni il cui rispetto può essere verificato solo ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, tale Stato membro può, in linea di principio, legittimamente negare la concessione del vantaggio di cui trattasi nell'ipotesi in cui, segnatamente a causa dell'assenza di un obbligo pattizio di fornire informazioni gravante sul paese terzo interessato, risulti impossibile conseguire da quest'ultimo le informazioni di cui sopra (v. Sentenze A, cit., punto 63; del 28 ottobre 2010, Etablissements Rimbaud, C-72/09, Racc. pag. I-10659, punto 44, e del 19 luglio 2012, A, C-48/11, punto 36)”.

Ma qualora esistano strumenti di cooperazione tra lo Stato membro e il Paese terzo, la restrizione non è giustificata.

Infatti, è stato rilevato dalla Corte che, in relazione ai Paesi terzi, l'esistenza di una restrizione non proporzionata avrebbe potuto essere considerata incompatibile con il diritto europeo solamente nella circostanza in cui tra i due Stati coinvolti fosse stato

¹⁹ Segnatamente, Sentenze A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 55; X e Passenheim-van Schoot, C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:368, punto 55; Meilicke e a., C-262/09, EU:C:2011:438, punto 41, nonché SIAT, C-318/10, EU:C:2012:415, punto 36.

²⁰ Sentenze Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 64; X, C-498/10, EU:C:2012:635, punto 39, nonché Strojirny Protějov e ACO Industries Tabor, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punto 46. Più recente C-575/17, punto 67: *“La necessità di garantire l'efficacia della riscossione dell'imposta costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, tuttavia, l'applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, Sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 39)”.*

assicurato un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali^[21].

Tra Italia e Svizzera esistono più strumenti giuridici che permettono lo scambio di informazioni.

La convenzione esistente tra Italia e Svizzera, ratificata con Legge del 23/12/1978, n. 943 disciplina lo scambio di informazioni nell'art. 27 che, come sostituito dal Protocollo del 23 febbraio 2015, ratificato con Legge del 4/5/2016, n. 69, è conforme alla versione elaborata nel 2005 dell'art. 26 del Modello OCSE.

Inoltre, entrambi gli Stati hanno ratificato la Convenzione OCSE – Consiglio di Europa, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata con Protocollo del 2010: la convenzione permette lo scambio di informazioni secondo una formula conforme all'art. 26 del Modello Ocse 2005.

Con specifico riferimento ai conti finanziari (che naturalmente comprendono i conti bancari) lo scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera è attivo a decorrere dal 1 gennaio 2017 (la prima trasmissione è avvenuta nel 2018). Lo scambio avviene secondo lo *standard* OCSE del *Common Reporting Standard* e la base giuridica è costituita dal Protocollo di modifica dell'accordo stipulato il 26 ottobre 2004, contenente disposizioni equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2003/48/CE, tra Svizzera e Unione Europea; il Protocollo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea^[22]. Nell'oggetto di scambio automatico sono compresi i saldi dei conti intrattenuti con istituzioni finanziarie al termine dell'anno solare^[23]. Per effetto dello scambio automatico l'Amministrazione italiana ha conoscenza dell'esistenza di un conto acceso presso un'istituzione finanziaria svizzera intestato a un soggetto residente in Italia e può verificare se sul conto siano accreditate somme riconducibili al secondo Pilastro. Gli strumenti necessari a compiere questa verifica sono offerti dai poteri istruttori esistenti nella legislazione interna (per esempio mediante l'invio, al contribuente residente,

²¹ In questo senso Corte di Giustizia, Sentenza 18 dicembre 2007, causa C-101/05, Skatteverket v. A, punto 63; Sentenza 10 febbraio 2011, Cause C-436/08 e C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel v. Österreichische Salinen, punto 67 e Sentenza 10 aprile 2014, Causa C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, punto 84.

²² L 333/12 del 19.12.2015.

²³ Art. 2 dell'Accordo tra Svizzera e Unione Europea come modificato dal Protocollo.

di questionari o di richieste di documentazione relativa al conto ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973) e negli accordi internazionali (oltre a quelli menzionati sopra – convenzione Italia-Svizzera e Convenzione Ocse-Consiglio d'Europa – lo scambio di informazioni a richiesta è disciplinato anche dall'art. 5 dell'Accordo tra Svizzera e UE).

Se esiste, come si ritiene, la possibilità di controllare se il contribuente residente in Italia abbia percepito le somme riconducibili al secondo Pilastro, la loro imposizione più gravosa, se non percepite per il tramite di intermediari residenti, costituisce misura non proporzionata all'obiettivo di evitare la mancata dichiarazione delle somme nello Stato di residenza e come tale non compatibile con la libertà assicurata dall'art. 63 TFUE.

5.2 PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

La tassazione in Italia del secondo pilastro può essere esaminata anche sotto il profilo della conformità ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost. La differenza di prelievo tra ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in misura del 5% e imposta progressiva dipende dall'esistenza/assenza di un intermediario residente nel territorio dello Stato italiano che sia qualificabile come sostituto d'imposta.

Dal punto di vista della capacità contributiva le due situazioni appaiono identiche: stesso arricchimento consegue sia il residente che riceva le somme suddette su di un conto italiano con intervento di un intermediario che applicherà la ritenuta sia il residente che ottenga le medesime somme su di un conto estero, senza intervento di un intermediario residente.

In questa prospettiva si avrebbe quindi una violazione degli artt. 3 e 53 Cost. ovvero sarebbe contraria al principio di uguaglianza la scelta del legislatore di tassare differentemente due manifestazioni identiche di capacità contributiva. Questa valutazione riposa su due assunti. Il primo che vede l'art. 53 Cost. come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza, secondo un orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in più occasioni (per esempio Corte Cost. 258/2002, 10/2015) dove *“ogni diversificazione del regime tributario ... per tipologie di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni in assenza delle quali la diversificazione degenera in arbitraria discriminazione”* (Corte Cost. 15/2010, punto 6.2). Il secondo assunto si fonda sul controllo dell'art. 3 basato sul confronto tra la norma sotto scrutinio e il *tertium comparationis* costituito, nel caso di specie, dal trattamento fiscale dettato per le somme riconducibili al secondo pilastro, percepite senza l'intervento di intermediari residenti e perciò soggette a Irpef.

Il trattamento differenziato potrebbe trovare giustificazione in esigenze di tutela dell'interesse fiscale dal momento che l'applicazione della ritenuta garantirebbe l'effettività del prelievo che potrebbe mancare se le somme fossero percepite senza l'intervento di intermediari residenti. Similmente, se si considerasse la minore tassazione riservata al secondo Pilastro percepito mediante l'intervento di un intermediario residente come un'agevolazione, a parità di capacità contributiva espressa dalle due

fattispecie (incasso tramite o in assenza di intermediario residente), questa dovrebbe trovare giustificazione in altre norme di rango costituzionale che potrebbero essere individuate nel medesimo art. 53 Cost. che, secondo la giurisprudenza della Corte, tutela l'interesse fiscale alla percezione dei tributi insieme all'interesse del contribuente a un'imposizione correlata alla propria capacità contributiva^[24] ^[25].

Ma anche accogliendo questa prospettiva l'esistenza di strumenti di cooperazione internazionale – menzionati sopra – nella forma dello scambio di informazioni con la Svizzera sembra sufficiente a scongiurare il rischio di evasione fiscale determinando la assenza di proporzionalità della misura discriminatoria.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte Cost. 20/2019: In valutazioni di tale natura, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto *test* di proporzionalità, che *«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»* (Sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle Sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014).

²⁴ Corte Cost. 201/2020 e 181/2017.

²⁵ Il trattamento fiscale agevolato di una fattispecie può essere fondato su ragioni strutturali di applicazione del tributo, come, per esempio, quella di evitare doppie imposizioni. Nel caso in esame non pare che questo ordine di ragioni possa giustificare la differente imposizione delle pensioni percepite attraverso un intermediario residente rispetto a quella che colpisce le stesse somme percepite senza l'intervento dell'intermediario. Infatti, la *ratio* della imposizione agevolata delle rendite AVS è stata indicata dall'Amministrazione nel fine di evitare la doppia imposizione economica (Circolare 08/06/1993, n. 6/12/108). Poiché la stessa finalità pare contraddistinguere anche la disciplina del secondo pilastro, non pare che ragioni interne all'applicazione del tributo possano fondare il diverso trattamento a seconda della presenza o assenza dell'intermediario residente.

5.3 PRIME CONCLUSIONI SU POSSIBILI VIOLAZIONI DEI PRINCIPI UNIONALI E COSTITUZIONALI

La modalità di imposizione delle somme costituenti pensioni svizzere riconducibili al secondo Pilastro (ivi comprese, come normativamente previsto, le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate), disciplinata dall'art. 76, c. 1-*bis*, L. 413/91, che dispone una ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta solo se le somme suddette sono percepite mediante l'intervento di intermediari residenti, altrimenti applicandosi la più onerosa tassazione ordinaria, si pone in contrasto con la libera circolazione dei capitali contenuta nell'art. 63 del TFUE che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non solo tra Stati membri ma anche tra questi e Paesi terzi. Né la restrizione appare giustificabile dal punto di vista dell'interesse agli Stati nella riscossione delle imposte giacché gli strumenti esistenti di cooperazione fiscale permettono l'accertamento delle somme percepite su conti bancari in Svizzera da contribuenti italiani.

Anche nella prospettiva del diritto costituzionale, la disposizione ricordata è criticabile perché assoggetta a imposizione differente identiche manifestazioni di capacità contributiva senza che esigenze di tutela dell'interesse fiscale siano perseguite con mezzi proporzionati. Infatti, anche da questo punto di vista, la cooperazione tra Italia e Svizzera permette l'accertamento di somme percepite su conti bancari in Svizzera da contribuenti residenti in Italia.

La fondatezza di tale rilievo è stata ben presente nel pensiero dell'Agenzia delle Entrate che, in una fattispecie analoga – tassazione delle rendite AVS costituenti primo Pilastro svizzero – nella Circolare 30/E del 2015, ha riconosciuto la possibilità di autoliquidare l'imposta del 5% sulle rendite AVS accreditate su conto svizzeri di soggetti residenti in Italia al fine di evitare discriminazioni derivanti dal solo luogo di accredito delle somme (interpretazione estensiva dell'art. 76, comma 1, della L. 413/1991: *“Ciò in quanto l'assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”*).

6 SINTESI E PROFILI PROCESSUALI

Dall'analisi condotta attraverso i vari provvedimenti legislativi e i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate intervenuti nel corso degli anni, è emerso che l'art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991 (come modificato dal D.L. 50/2017) prevede che le somme corrisposte in Italia, per il tramite di un intermediario italiano, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, sono assoggettate alla ritenuta (d'imposta) nella stessa misura del 5% stabilita, dal comma 1 dell'art. 76, per le rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS). Tale modalità di tassazione esonera il contribuente dall'indicazione di dette somme nella dichiarazione dei redditi.

Ad avviso dell'Agenzia il fatto che la norma faccia specifico riferimento alla circostanza che la ritenuta "unica" del 5% debba essere applicata dagli **istituti italiani** (comma 1) e **dagli intermediari finanziari italiani** (comma 1 bis), **quali sostituti di imposta** che intervengono nel **flusso finanziario tracciato**, porterebbe alla conclusione che il percettore, che abbia ricevuto l'accredito all'estero tramite intermediario finanziario non residente, NON abbia la possibilità di autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le somme ricevute all'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse somme avrebbero scontato canalizzando la riscossione in Italia tramite intermediario nazionale.

Pertanto, in assenza di un sostituto di imposta nazionale attraverso cui è canalizzato il flusso di danaro, l'incasso delle prestazioni LPP comporta, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, la tassazione IRPEF delle stesse nell'ambito della dichiarazione dei redditi, con partecipazione al reddito complessivo, ferma restando la eventuale tassazione separata nei casi previsti.

Nel corso della esposizione, si è cercato di dimostrare come tale orientamento dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, risulti in palese contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva posto che tratterebbe in maniera divergente uguali manifestazioni di capacità contributiva (profilo del resto già evidenziato dalla stessa

Agenzia delle Entrate con Circolare 11 agosto 2015 n. 30/E: “... l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”).

Inoltre, siffatta restrittiva interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali contenuto nell’art. 63 del TFUE (secondo il percorso logico elaborato dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea) che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non solo tra Stati membri ma anche tra questi e Paesi terzi (violazione che si palesa qualora tra i due Paesi, come evidenziato al par. 5.1 tra Italia e Svizzera, esistano più strumenti giuridici che permettono lo scambio di informazioni).

Si è dell’avviso che l’obbligo (al fine di accedere all’aliquota agevolata del 5%) di canalizzare il flusso monetario tramite intermediari italiani, infatti, possa essere idoneo a dissuadere, a impedire o a limitare l’esercizio del diritto alla libertà, dei residenti di uno Stato membro, di investire in altri Stati (anche) non membri e costituirebbe pertanto, considerati i richiamati accordi di cooperazione tra Italia e Svizzera finalizzati non solo allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali rivolto a facilitare i controlli antievasione sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti, una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 e dell’articolo 64 TFUE. Infatti, come chiarito da Corte di Giustizia, Sentenza 18 dicembre 2007, Causa C-101/05, Skatteverket v. A, punto 63 (cfr. nota 21) risulta, in linea di principio, legittimo per uno Stato membro rifiutare la concessione di un vantaggio solo qualora, in particolare per l’assenza di un obbligo convenzionale da parte di un paese terzo di fornire informazioni, risulti impossibile ottenere le informazioni stesse dal detto paese. Circostanza che non si rileva nel caso in trattazione tra Italia e Svizzera (in questo senso vedasi anche: AIDC Associazione Italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. Milano, denuncia n. 14 del 12.12.2019 “*Illegittimità comunitaria della disciplina sugli obblighi di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero monitoraggio fiscale come prevista dall’art. 4 del Dl. 167 del 1990 e successive modificazioni*”^[26]).

²⁶ https://www.aidc.pro/allegati/aidc_denuncia-n-14_1578659949.pdf

Né, come già rilevato, l'imposizione (restrizione) di incassare gli importi in Italia tramite soggetti italiani appare compatibile con il risultato del percorso logico che viene costantemente utilizzato dalla Corte di Giustizia per verificare se una normativa, che comporta una restrizione alla libera circolazione dei capitali, possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (nel caso in questione, dello Stato italiano nella riscossione delle imposte). In particolare, si è visto che tale giustificazione viene riconosciuta soltanto se la norma oggetto di analisi: *a)* è idonea e specificamente finalizzata a perseguire l'obiettivo di interesse generale che intende perseguire; *b)* non eccede quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo c.d. "principio di proporzionalità".

Con specifico riferimento ai profili da ultimo esaminati, verificato che la normativa *de qua* o l'interpretazione datane dall'Agenzia viola determinati principi comunitari, il contribuente italiano che ritiene di non condividere l'operato dell'Agenzia delle Entrate che nega l'applicazione della autoliquidazione in dichiarazione dei redditi dell'imposta agevolata del 5% solo perché il flusso monetario non risulta canalizzato attraverso intermediario italiano, può impugnare l'atto di accertamento sollecitando il giudice tributario adito a disapplicare la norma interna in contrasto con quella europea.

La Cassazione ha più volte ribadito^[27] che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificato del diritto UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione di diritto dell'UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità»^[28].

Il giudice tributario nazionale è pertanto chiamato a dare applicazione immediata del-

²⁷ Cass. Sez. 5, Sent. n. 22577 dell' 11 dicembre 2012; cfr. Cass. Sent. n. 4466 del 2.3.2005 e Cass. Sent. n. 17350 del 30.08.2004.

²⁸ Sempre la Suprema Corte (Cass. 2468/2016) ha rammentato che "il dictum della Corte di Giustizia costituisce una regola iuris applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio; con la conseguenza che la sentenza della Corte di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95). Da ciò discende che la Corte Territoriale in alcun modo avrebbe dovuto disattendere l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia".

la norma comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia ^[29].

Se la norma tributaria interna è ritenuta confliggente con il diritto comunitario la stessa deve essere disapplicata nel rapporto controverso senza bisogno di ricorrere al giudizio di costituzionalità (senza essere dichiarata né nulla né invalida) ^[30]. La “verifica di compatibilità” rientra nei poteri di “ufficio” del giudice indipendentemente dalla domanda di parte^[31] o dalla deduzione di uno specifico motivo di impugnazione^[32], trovando limitazione solo nell’avvenuta definizione del rapporto controverso^[33]. Questa verifica – comunque – è di regola sollecitata dalle parti nei loro scritti difensivi, per cui si suggerisce di indirizzare il giudice adito all’accertamento in concreto del rispetto della norma interna ai parametri comunitari e all’elaborazione giurisprudenziale su essi formatasi.

²⁹ “Il Giudice Nazionale è chiamato dunque a fare applicazione immediata della norma comunitaria (Corte Cost., Sent. n. 170 dell’8 giugno 1984) così come interpretata dalla Corte Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (Corte Cost., sent. n. 113 del 23 aprile 1985) e financo delle direttive che abbiano i requisiti per avere effetto diretto (Corte Cost., sent. n. 64/1990)”, così M. SCUFFI, *I rapporti tra la giurisdizione tributaria e l’ordinamento comunitario: i poteri del giudice tributario nell’interpretazione ed applicazione del diritto comunitario*, in *Il fisco*, 2005, p. 6529.

³⁰ Principio affermato nella sentenza della Corte Cost., n. 170/1984, Granital.

³¹ Corte di Giustizia, Sent. 13 marzo 1997, C-358/95 Morellato-USL, punto 2 del dispositivo “Il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia dell’art. 30 del Trattato disapplicando di propria iniziativa la legislazione interna contrastante con tale disposizione” su *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, C 142 anno 40° 10.05.1997

³² Al riguardo, Cass. 5 dicembre 2003, n. 18642, ha ritenuto che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e che le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato, rilevante ai fini della decisione della controversia. E nei medesimi termini si sono espresse, fra le altre, Cass. 28 marzo 2003, n. 4703; 10 dicembre 2002, n. 17564; 9 giugno 2000, n. 7909.

³³ M. SCUFFI, *I rapporti tra la giurisdizione tributaria e l’ordinamento comunitario: i poteri del giudice tributario nell’interpretazione ed applicazione del diritto comunitario*, cit., cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e applicazioni sul piano processuale tributario.

ANNO 2007

- 】 nr. 1 - L'amministrazione nelle Srl • SIMONE ALLODI
- 】 nr. 2 - Lo Statuto dei diritti del contribuente • ALESSANDRO TURCHI
- 】 nr. 3 - Finanziamento dei Soci • GIORGIO ZANETTI
- 】 nr. 4 - Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • PAOLO BRECCIAROLI
- 】 nr. 5 - Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • MARCO GRUMO
- 】 nr. 6 - La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • GIAN GAETANO BELLAVIA
- 】 nr. 7 - Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • ROBERTA PROVASI, DANIELE BERNARDI, CLAUDIO SOTTORIVA
- 】 nr. 8 - La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • ERNERSTO F. CARELLA
- 】 nr. 9 - L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • MARIO DIFINO
- 】 nr. 10 - La *governance* delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • CIRO D'ARIES
- 】 nr. 11 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 T.U.I.R. e DM 9 giugno 2004) • AMBROGIO PICOLLI
- 】 nr. 12 - Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di ADRIANO PROPERSI
- 】 nr. 13 - Le parti e la loro assistenza in giudizio • MARIACARLA GIORGETTI

ANNO 2008

- 】 nr. 14 - Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs. n.139 del 28 giugno 2005 • a cura della *Commissione Albo, Tutela e Ordinamento oe 2005-2007*
- 】 nr. 15 - Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della *Commissione Normative Comunitarie 2005-2007*
- 】 nr. 16 - Elementi di Procedura civile applicati alle impugnazioni del Processo tributario • MARIACARLA GIORGETTI
- 】 nr. 17 - Il processo di quotazione delle PMI tra

presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • CARLO ARLOTTA

- 】 nr. 18 - Controlled Foreign Companies Legislation: analisi comparata negli Stati comunitari • SEBASTIANO GARUFI
- 】 nr. 19 - Il codice di condotta EU: finalità e analisi comparativa a livello europeo • PAOLA SESANA
- 】 nr. 20 - Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • ALDO CAMAGNI, RICCARDO CODA, RICCARDO SCLAVI
- 】 nr. 21 - La nuova relazione di controllo contabile (art.2409-ter del Codice Civile) • DANIELE BERNARDI, GASPARE INSAUDO, MARIA LUISA MESIANO

ANNO 2009

- 】 nr. 22 - L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • Vito Marraffa
- 】 nr. 23 - Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • MARIA LUISA MESIANO, MARIO TAMBORINI
- 】 nr. 24 - Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • CESARE ZAFARANA, MARIACARLA GIORGETTI, ALDO STESURI
- 】 nr. 25 - Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • FRANCESCO GRASSO, PAOLO TERAZZI
- 】 nr. 26 - Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • ALDO STESURI

ANNO 2010

- 】 nr. 27 - La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art.67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- 】 nr. 28 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 T.U.I.R. e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • AMBROGIO PICOLLI
- 】 nr. 29 - L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato* - a cura di ALESSANDRO AUGUSTO
- 】 nr. 30 - Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale* - a cura di FRANCESCO RANDAZZO,

CRISTIANA SCHENA, GABRIELE BADALOTTI, EROS A. TAVERNAR

】 nr. 31 - La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • **Commissione Controllo Societario** - Gruppo di lavoro: DANIELE BERNARDI, ANTONELLA BISESTILE, ALESSANDRO CARTURANI, ANNAMARIA CASASCO, GASPARE INSAUDO, LUCA MARIANI, GIORGIO MORETTINI, MARCO MORONI, GIANLUCA OFFICIO, MASSIMILIANO PERGAMI, ROBERTA PROVASI, MARCO RESCIGNO, CLAUDIO SOTTORIVA, MARIO TAMBORINI

】 nr. 32 - Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • **Commissione Informatica e Codice Civile A.A.** - Gruppo di lavoro: FABRIZIO BAUDO, DAVIDE CAMPOLUNGH, FILIPPO CARAVATI, ALBERTO DE GIORGI, GIANLUCA DE VECCHI, PIETRO LONGHI, DANIELE TUMIETTO

】 nr. 33 - Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • MARIO TRACANELLA

ANNO 2011

】 nr. 34 - Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • RICCARDO BAUER, CLAUDIA MEZZABOTTA

】 nr. 35 - Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • **Commissione Finanza e Controllo di Gestione** - Gruppo di lavoro: CARLO ARLOTTA, FRANCO BERTOLETTI, ELISABETTA CODA NEGOZIO, CARLO PESARO, GIORGIO VENTURINI

】 nr. 36 - La mediazione civile - Novità normative e contesto operativo • Gruppo di studio **Commissione Mediazione e Conciliazione** - a cura di MARIA RITA ASTORINA e CLAUDIA MEZZABOTTA

】 nr. 37 - La mediazione civile - Le tecniche di gestione dei conflitti • Gruppo di studio **Commissione Mediazione e Conciliazione** - a cura di MARIA RITA ASTORINA e CLAUDIA MEZZABOTTA

】 nr. 38 - Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • CARLO BIANCO, MARIACARLA GIORGETTI, PATRIZIA RIVA, ALDO STESURI, CESARE ZAFARANA

】 nr. 39 - Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e *governance* • GIANLUIGI BOFFELLI

ANNO 2012

】 nr. 40 - Scritti di Luigi Martino • **Comitato Editoriale** - a cura di GIANBATTISTA STOPPANI e DARIO VELO

】 nr. 41 - Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • **Commissione Diritto Tributario Nazionale** - a cura di EMANUELA FUSA

】 nr. 42 - L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • **Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni** - a cura di MARCO CAPRA, ROBERTO CAPRA

】 nr. 43 - Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • **Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali**

】 nr. 44 - Introduzione all'Istituto del Trust • **Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni**

】 nr. 45 - Ambiti di applicazione del Trust • **Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni**

ANNO 2013

】 nr. 46 - Arbitro Bancario Finanziario • **Commissione Metodi ADR**

】 nr. 47 - Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • **Commissione Principi Contabili** - a cura di GIROLAMO MATRANGA

】 nr. 48 - La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • **Commissione Metodi ADR** - a cura di MARIA RITA ASTORINA, MARCELLA CARADONNA

】 nr. 49 - La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • **Commissione Diritto Tributario Nazionale** - a cura di FEDERICA FIORANI

】 nr. 50 - Il modello GBS 2013: lo *standard* italiano per la redazione del Bilancio Sociale • **Commissione Bilancio Integrato** - a cura di CLAUDIO BADALOTTI, DARIO VELO, GABRIELE BADALOTTI

ANNO 2014

】 nr. 51 - I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • **Commissione Controllo Societario**

】 nr. 52 - La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • **Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti** - a cura di ERNESTO CARELLA

】 nr. 53 - Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • **Commissione Finanza e Controllo di Gestione** - a cura di FRANCESCO ALDO DE LUCA e ALESSANDRA TAMI

» nr. 54 - La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati - Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • **Commissione Principi Contabili** - a cura di TIZIANO SESANA

» nr. 55 - Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • **Commissione Lavoro** - a cura di MONICA BERNARDI, BERNARDINA CALAFIORI, GABRIELE MOSCONE, PATRIZIA ROSSELLA STERZA, SERGIO VIANELLO

» nr. 56 - Le Start-up innovative • **Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale** - a cura di ANTONIO BINACCHI e ALESSANDRO GALLI

ANNO 2015

» nr. 57 - Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • **Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali** - a cura di GIANNI-COLA ROCCA

» nr. 58 - Il Concordato preventivo: esperienze empiriche • **Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali** - a cura di GIAN-NICOLA ROCCA

» nr. 59 - Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan • **Commissione Finanza e Controllo di Gestione** - a cura di CARLO ARLOTTA, SALVATORE CARBONE, FRANCESCO ALDO DE LUCA, ALESSANDRA TAMI

» nr. 60 - La collaborazione volontaria. I diversi perché di una scelta (quasi) obbligata • **Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni** - a cura di MARCO SALVATORE, PAOLO LUDOVICI, FABRIZIO VEDANA

» nr. 61 - Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia • **Commissione Controllo Societario** - a cura di DANIELE BERNARDI, GASPARE INSAUDO, LUCA MAGNANO SAN LIO, CLAUDIO MARIANI

» nr. 62 - Accertamento sintetico, redditometro e "redditest" • **Commissione Diritto Tributario Nazionale** - a cura di ALESSANDRO CERATI

ANNO 2016

» nr. 63 - Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 T.U.I.R. e DM 9 giugno 2004) • terza edizione • **Commissione Diritto Tributario Nazionale** - a cura di AMBROGIO ANDREA PICOLLI

» nr. 64 - Revisione della contabilità di

condominio • Gruppo di lavoro della **Commissione Amministrazioni Immobiliari**

» nr. 65 - Appunti per una cultura di parità • **Commissione Pari Opportunità** - a cura di GRAZIA TICOZZELLI

» nr. 66 - Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Prima parte. Conservazione digitale. Evoluzione del quadro normativo • **Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano** - a cura di PIETRO LUCA AGOSTINI, RUGGIERO DELVECCHIO, DAVIDE GRASSANO, GIUSEPPE MANTESE, FRANCESCO MILANO

» nr. 67 - Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Seconda parte. Fattura elettronica. Scenari • **Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano** - a cura di PIETRO LUCA AGOSTINI, FILIPPO CARAVATI, PAOLO A. CATTI, CLAUDIO RORATO

» nr. 68 - Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica • **Commissione Lavoro** - a cura di LORIS BERETTA, VITTORIO DE LUCA e SALVATORE VITIELLO

» nr. 69 - Il bilancio integrato per le PMI • **Commissione Bilancio Integrato**

ANNO 2017

» nr. 70 - La normativa antiriciclaggio per i professionisti - L'operatività del D.Lgs. 231/2007 e le indicazioni di matrice internazionale • **Commissione Antiriciclaggio** - a cura di BARBARA ARBINI, ANDREA BIGNAMI, ANTONIO FORTAREZZA

» nr. 71 - Sistemi di allerta interna - Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario - Guida in materia di sistemi di allerta preventiva • **Commissione Controllo Societario** - a cura di DANIELE BERNARDI, MASSIMO TALONE

» nr. 72 - La gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI • **Commissione Finanza e Controllo di Gestione** - a cura di RICCARDO CODA

» nr. 73 - Appalto e rapporti di lavoro • **Commissione Lavoro** - a cura di BERNARDINA CALAFIORI, SERGIO VIANELLO

ANNO 2018

- 】 nr. 74 - Le amministrazioni straordinarie fra salvaguardia della continuità, tutela dei livelli occupazionali ed efficacia delle azioni di risanamento • *Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa* - a cura di GIANNICOLA ROCCA, DIEGO CORRADO
- 】 nr. 75 - Il Concordato con continuità aziendale • *Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa* - a cura di GIANNICOLA ROCCA e GIUSEPPE ACCIARO
- 】 nr. 76 - Smart Working: le regole applicative • *Commissione Lavoro* - a cura di LORIS BERETTA, BERNARDINA CALAFIORI, GIADA ROSSI, SERGIO VIANELLO
- 】 nr. 77 - Gli strumenti di finanziamento per le start-up e PMI • *Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi* - a cura di CRISTINA ERMINERO, EZIO ESTE, RICCARDO RICCI
- 】 nr. 78 - L'Educazione Finanziaria per Consumatori, Risparmiatori, Imprese. Gli Strumenti di Pagamento - Gli Strumenti di Investimento - Gli Strumenti di finanziamento • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione* - a cura di VANINA STAGNO PIANATANIDA

ANNO 2019

- 】 nr. 79 - Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il codice della crisi e dell'insolvenza • *Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa* - a cura di GIANNICOLA ROCCA, ANTONIO DI FALCO
- 】 nr. 80 - *Governance* e controlli interni nelle società non quotate alla luce del Codice della crisi di impresa • *Gruppo di lavoro trasversale delle Commissioni Governance delle Società Quotate, Controllo Societario e Revisione, Compliance e Modelli Organizzativi* - a cura di FRANCESCA NOVATI, ROSANNA VICARI

ANNO 2020

- 】 nr. 81 - La liquidazione giudiziale • *Commissione Procedure Concorsuali* - a cura di ROBERTO MARCIANESI

ANNO 2021

- 】 nr. 82 - L'abrogazione delle tariffe professionali e le novità del D.M. 140/2012 - Parametri • *Commissione Liquidazione Parcelle* - a cura di ANGELO DI LEVA
- 】 nr. 83 - La Società Benefit • *Start Up Innovative, Microimprese e Settori Innovativi* - a cura di MARIA CONCETTA RIZZO
- 】 nr. 84 - Strategie e strumenti di risanamento nel codice della crisi e dell'insolvenza e nel diritto emergenziale • *Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento d'Impresa* - a cura di GIANNICOLA ROCCA
- 】 nr. 85 - Il Dottore Commercialista e le operazioni di riorganizzazione aziendale • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione* - a cura di FRANCESCO SANTORI, RICCARDO SCLAVI, ALESSANDRA TAMI, LUCIANO TARANTINO, ALBERTO ZAPPONI.
- 】 nr. 86 - Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 e la professione del dottore commercialista. La sfida della sostenibilità. *La consulenza alle imprese per una strategia di sostenibilità e per la comunicazione della sostenibilità* • *Commissione Bilancio Integrato e Sociale* - a cura di AUTORI VARI.

ANNO 2022

- 】 nr. 87 - I nuovi enti del Terzo Settore • *Commissione Enti Non Profit e Cooperative Sociali* - a cura di AUTORI VARI.
- 】 nr. 88 - Gestione e valorizzazione degli *Unlikely To Pay*: aspetti normativi, fiscali e operativi • *Commissione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa* - A cura di PAOLO RINALDI, GIANNICOLA ROCCA.

La Legge Finanziaria (ora Legge di Stabilità) si è da sempre contraddistinta per essere un coacervo di norme slegate tra loro, inserite all'ultimo momento senza un'attenta analisi normativa; non a caso, l'attuale Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, la definì: *"l'ultimo treno per Yuma"*.

La norma agevolativa di cui all'art. 76 Legge del 30.12.1991 n. 413 (Legge finanziaria per il 1992), ben rappresenta la mancanza di attenzione e rigore giuridico appena richiamato. Essa prevedeva una tassazione agevolata (5%), solo per una parte (AVS - c.d. primo pilastro) del più complesso e articolato sistema previdenziale svizzero. La norma, inoltre, disciplinava esclusivamente le rendite AVS corrisposte in Italia, ignorando (non è dato di sapere se volutamente o meno) il c.d. secondo pilastro (LPP) e le differenti modalità attraverso le quali, tali rendite, possono essere corrisposte.

La criticità è esplosa, in tutta la sua rilevanza, durante la *Voluntary Disclosures* quando diversi contribuenti italiani hanno regolarizzato le somme riscosse da LPP (e da altre forme previdenziali) e detenute in Svizzera, sulle quali non era stata applicata alcuna tassazione all'atto dell'incasso. In quel momento storico, la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto necessaria l'equiparazione, sia in termini di reddito che di tassazione, della LPP con l'AVS, proprio perché, una diversa interpretazione, avrebbe portato ad un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

Gli interventi legislativi successivi, anziché disciplinare rigorosamente le fattispecie, hanno provocato restrittive interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente lavoro, dopo aver illustrato il sistema previdenziale svizzero, delinea, dal punto di vista italiano, le modalità di tassazione delle rendite AVS e LPP tenendo altresì conto dei profili di fiscalità internazionale e quindi richiamando sia il Commentario OCSE che l'accordo siglato nel 1974 tra Italia e Svizzera.

Le regole di tassazione italiana delle rendite LPP sono analizzate, successivamente, nella prospettiva della possibile violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, contenuti negli artt. 3 e 53 Cost. e del principio unionale della libera circolazione dei capitali, di cui all'art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").

Da ultimo, richiamato l'assetto dei rapporti tra diritto nazionale e diritto unionale, il Quaderno si sofferma sulla disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto comunitario, il tutto per fornire al lettore uno strumento pratico e una guida operativa per adottare la soluzione ritenuta più corretta per la tassazione delle rendite AVS e LPP percepite da contribuenti italiani, nonché essere di supporto per un eventuale contenzioso che si dovesse instaurare.